SEDUTA
19.
SITZUNG
2-12-1949

Presidente: MENAPACE

vice-Presidente: MAGNAGO

Ore 10.30.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

BENEDIKTER (S.V.P.): *(fa l'appello nominale).*

PRESIDENTE: 39 presenti, 7 assenti. Il Consiglio può procedere alle sue deliberazioni. Processo verbale della seduta del 1° dicembre 1949.

BENEDIKTER (S.V.P.): (*legge il verbale*).

PRESIDENTE: Osservazioni al verbale?

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Anche se questo verbale non è che un breve riassunto di quello che sarà poi il verbale regolare stenografico, prego che vengano fatti tre inserimenti. Primo: il mio abbandono dall'aula durante la discussione della parte terza, motivato dal fatto che la parte terza costituiva legge dello Stato, per la quale non avevamo da votare né pro né contro; secondo: la mia proposta che la votazione avvenisse a scrutinio segreto; terzo: la discussione iniziata dall'onorevole Paris, il quale afferma il principio che doveva ad ogni modo essere fatto il voto segreto.

PRESIDENTE: Chi prende la parola sul verbale testé letto ?

SALVETTI (P.S.I.): In merito alla dichiarazione di voto, mi pare di aver adoperato qualche minuto per aver spiegato il motivo della mia astensione. Non ho detto solo che mi astengo, ho detto anche il perché: e là non c'è traccia. Consideriamo non idonea la legge, così com'è, per il raggiungimento dello scopo a cui la stessa doveva tendere.

PRESIDENTE: Va bene.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Nella prima pagina, al punto dove ho spiegato che, qualora vi fosse lista unica fra i gruppi etnici di un comune, non ci sarebbe difficoltà, in quanto nel Consiglio andrebbero coloro che hanno avuto il maggior numero di preferenze, non ho detto però che queste preferenze valgono anche per la Giunta, ma solo per la composizione del Consiglio; la composizione della Giunta dovrebbe poi uniformarsi alla composizione del Consiglio. Alla fine non ho parlato di un diritto, non ho detto dei tre anni come di una cosa sicura, perché la possibilità di richiederli riguarda noi; la legge prevede la possibilità della residenza fino a tre anni, cioè la possibilità di legiferare in tal senso.

PRESIDENTE: Va bene. Chi prende ancora la parola sul verbale?

Egregi colleghi, prima di riprendere la trattazione dell'ordine del giorno, riferendomi ad un momento di nervosismo che si è verificato ieri alla fine della seduta, vorrei richiamare l'attenzione sul significato di formazione politica democratica, che il nostro Consiglio è tenuto a rappresentare. Vorrei rilevare lo screzio che si è verificato ieri, non nella sostanza, ma nella forma con la quale si è sviluppato. Forma che, come ho detto altre volte, è augurabile che non si ripresenti e non si ripeta, non solo per quello che è il più prezioso dei criteri cui ci riferiamo, cioè la dignità, ma anche per i riflessi di più vasta risonanza, e cioè per la formazione civica e democratica che un Consiglio deve assumere ed assume in realtà come sua propria missione. Gli oggetti che sono trattati qui possono portare a calorose discussioni ed anche ad espressioni forti nella definizione del proprio pensiero; è indispensabile, però, che nei riguardi delle persone sia sempre mantenuto quel riserbo che è richiesto. Sarà un fatto del nostro temperamento quello di poter con maggior facilità trascendere, tanto o poco; ma ripensando allo sviluppo dell'ultima parte della seduta di ieri, mi venivano a mente alcuni casi che si sono verificati nello stesso giorno, alcuni anni fa, in tre diversi Paesi. Era il 18 luglio 1946. La Camera dei Comuni stava discutendo l'aumento del prezzo del pane. In quella circostanza vi fu un rappresentante illustre dell'opposizione conservatrice, Churchill, il quale accusò il Governo laburista di essere costituito di nemici pubblici e dittatori. Ora la frase, rilevata immediatamente dallo speaker della Camera, portò ad una dichirazione, secondo la quale i termini sopra citati costituivano una flagrante violazione dei privilegi concessi ai deputati. Nello stesso giorno un francese, Thorez, rappresentante comunista, dichiarava a nome del suo Partito, che non avrebbe ammesso la convalida dell'ex Presidente Daladier come membro dell'Assemblea francese. Al che Daladier rispondeva dicendo che non può pretendere di essere un patriota chi è più interessato alla lotta di classe che alla libertà del suo Paese. Nel medesimo giorno all'Assemblea costituente italiana, vi era discussione sullo Statuto della Sicilia, e Finocchiaro Aprile, rivolto ad Aldisio, diceva: « *Lei è il traditore della Sicilia* », e rivolto a Mattarella: « *Lei stia zitto; vada a fare l'intrallazzo con Aldisio* ». Sono tre casi che indicano tre costumi; ma il costume può diventare malcostume. Ora i tre casi ci portano a riflettere ad uno più recente, anche quello fra persone che nella rispettiva Assemblea hanno importanza grandissima: il Cancelliere Adenauer, definito « Cancelliere degli Alleati », dal capo della socialdemocrazia, Schumacher, portò come conseguenza la sospensione per 20 sedute dell'uomo che rappresenta il maggior partito della Germania occidentale; e il Partito sconfessava implicitamente il suo capo prendendo parte alle sedute nonostante la sospensione del suo massimo rappresentante. Queste forme sono illustrative ed importanti, e le ho citate perché esprimono perfettamente i diversi temperamenti. È evidente che a persone o gruppi ci si riferisca ma nella trattazione bisogna riferirsi all'oggetto posto in discussione. Lo dico anche perché dopo la discussione è stato affacciato da parte di vari consiglieri, il parere di limitare l'accettazione da parte del Presidente del Consiglio regionale di interrogazioni o interpellanze su materie che sono di competenza di questo Consiglio. Non posso accettare questa proposta, perché il nostro Statuto,

in un articolo preciso, dice che il Consiglio può discutere anche di materie che non sono di competenza della Regione. Quindi l'accettazione si farà. Questo naturalmente implica, comporta ed importa quel limite nelle manifestazioni che, come ripeto, è un'esigenza per la vita stessa del Consiglio. Abbiamo avuto un esempio che è stato buono nella discussione della legge elettorale. Il risultato di aver portato a termine una legge delicata, dopo tre giorni di discussione, è una cosa che fa onore al Consiglio, ed ha dimostrato la possibilità di superare anche ostacoli gravi. Dirò, infine, che anche il timore o la possibilità che la legge votata ieri da noi non venga accolta, non costituisce pregiudiziali su quello che è compito e dovere del Consiglio, di trattare le sue materie. Voglio aggiungere che vi sono buone ragioni per ritenere che a Roma, in ambienti parlamentari, la discussione che abbiamo fatto, è stata vista di buon occhio, perché numerosi parlamentari sono del parere che il concetto della residenza, che ci ha tenuti in sospeso, possa diventare materia di discussione in sede di Parlamento e costituire elemento di legge nazionale. Questo è un discorso che si farà in futuro e non pregiudica nulla. Il Consiglio regionale ha fatto il suo dovere e, ritengo, l'abbia fatto bene. Perciò mi è dispiaciuto che si sia avuta ieri quella nota stonata alla fine della riunione.

(*Applausi*).

DEFANT (A.S.A.R.): Domando la parola, perché il Presidente ha fatto degli accostamenti esatti. Le parole di Churchill, di Thorez e di Finocchiaro Aprile, potevano costituire vere e proprie offese, lo capisco.

PRESIDENTE: L'ultima sola; perciò appunto ho portato esempi diversi.

DEFANT (A.S.A.R.): Non era implicita la sola questione politica, ma anche il fatto personale. Ora ieri non ho fatto un caso personale. Ho accusato, pubblicamente, un consigliere regionale, ripromettendomi di presentare la più ampia documentazione di quello che ho detto. Non ho accompagnato l'accusa con offese verbali. Ho semplicemente sottolineato il fatto, che mentre prima sentivamo parlare di umanità sociale, libertà e di grandi idee, ho dovuto poi constatare, con documenti alla mano, che queste dichiarazioni restavano lettera morta. Non posso essere colpevole dell'incidente. La reazione è stata vivace e, lo riconosco, la mia replica è stata altrettanto vivace.

PRESIDENTE: È stata vivace effettivamente.

DEFANT (A.S.A.R.): Sì, è stata vivace; anche Lei, signor Presidente, è stato vivace!

PRESIDENTE: Mi basta che questa vivacità non debba ripetersi troppo frequentemente. Vi è una proposta di spostamento nell'ordine del giorno ?

PARIS (P.S.L.I.): La ragione?

PRESIDENTE: Verrà illustrata dall'Assessore agli affari generali.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): È una richiesta che pongo al Consiglio, se crede di accettarla. Dovrò assentarmi perché non posso differire determinati appuntamenti che mi sono stati dati a Roma e desidererei essere presente alla discussione di questa legge. Se il Consiglio è d'accordo, bene, se no pazienza, si va avanti secondo l'ordine del giorno.

VINANTE (P.S.I.): Io sono veramente spiacente di non poter aderire alla proposta del signor Presidente per il fatto che come ha affermato, è materia di molta importanza. Ora, il progetto sulle cooperative lo abbiamo ricevuto solo venerdì, e non ci è dato neanche il tempo disponibile per leggerlo. Pregherei il signor Presidente di trattare il progetto quando ritorna da Roma.

PARIS (P.S.L.I.): Devo appoggiare le osservazioni di Vinante.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Ritiro la proposta.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Lo spostamento dell'ordine del giorno non è compreso nel regolamento del Consiglio. Io chiedo che venga preso in esame questo nel regolamento, ma che nello stesso tempo venga inserita la proposta che ha fatto ieri Paris: che la votazione finale di una legge avvenga solo per voto segreto. In ogni modo aderisco alla proposta Odorizzi.

PRESIDENTE: Il consigliere Salvetti sa che parecchie volte ho sollecitato dalla Commissione per il regolamento, di voler procedere rapidamente alla presentazione del progetto. Propongo, in base ad un articolo votato da noi per le commissioni, di stabilire il 31 gennaio per la presentazione del progetto di Regolamento interno.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Quante leggi si potranno fare entro il 31 gennaio?

PRESIDENTE: È un'altra questione. Il regolamento non si può modificare finché non è discusso ed approvato il nuovo.

Passiamo al **3° punto dell'Ordine del giorno: « Progetto di legge regionale per l'esercizio del referendum ».**

Progetto di legge e relazione della Giunta regionale.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): *Legge regionale per l'esercizio del referendum applicato alla costituzione di nuovi comuni, a mutamenti delle circoscrizioni comunali, della denominazione o del capoluogo dei comuni.*

Articolo 1 - Le domande relative alla costituzione di borgate o frazioni in comuni autonomi, alla separazione di frazioni da un comune per essere aggregate ad un altro comune, al mutamento della denominazione o del capoluogo del comune ed alle rettifiche o variazioni delle circoscrizioni comunali o frazionali, presentate alla Giunta regionale ed istituite a norma delle leggi in vigore, devono venir sottoposte al voto delle popolazioni interessate, espresso mediante referendum.

Articolo 2 - La Giunta regionale, accertata la regolarità delle domande e dell'istruttoria, ordina la votazione per referendum e fissa la data della convocazione dei comizi e la formula sulla quale viene fatta la votazione.

Quando la Giunta regionale, però, in base agli atti di istruttoria, ritenesse che la domanda non può venire accolta per il motivo che la separazione di una borgata o frazione da un comune per essere costituita in comune autonomo, non risulta ammissibile perché i nuovi comuni non avrebbero mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici servizi, o per le condizioni del luogo, o quando, in favore dell'accoglimento della domanda risulti chiaramente manifesta la volontà delle popolazioni, deve

sottoporre la domanda alla decisione del Consiglio regionale e uniformarsi alla decisione di quest'ultimo.

Articolo 3 - I sindaci dei comuni nei quali è stato ordinato il referendum ne danno avviso agli elettori con manifesto da pubblicarsi in tutti i comuni e frazioni interessati, almeno 15 giorni prima della votazione.

Il manifesto deve contenere:

1) *l'oggetto del referendum e la formula o le formule che vengono sottoposte a votazione;*
2) *la data e l'ora dell'inizio e della chiusura della votazione;*
3) *il luogo della votazione e la sede delle singole sezioni elettorali, con la rispettiva circoscrizione territoriale.*

Articolo 4 - La votazione ha luogo in tutto il comune, rispettivamente in tutti i comuni interessati, nel solo e medesimo giorno fissato nel manifesto che indice il referendum.

Articolo 5 - Hanno diritto di partecipare alla votazione per referendum tutti i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del comune.

Articolo 6 - Il diritto di voto può essere esercitato soltanto nel comune e nella sezione elettorale nella cui lista l'elettore risulta iscritto.

Gli elettori che esercitano in seno alle commissioni elettorali, come pure i delegati di partiti o correnti, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano tali funzioni, quand'anche essi siano iscritti nelle liste di un'altra sezione del medesimo comune.

In tal caso il loro nome verrà aggiunto alla lista della sezione.

Articolo 7 - Le liste elettorali restano esposte nell'ufficio comunale, all'esame di chiunque ne abbia interesse, per almeno 15 giorni prima di ogni votazione.

Articolo 8 - Per la ripartizione del comune in sezioni elettorali, l'arredamento ed il funzionamento delle stesse, la forma e la disposizione delle urne e delle cabine, valgono le disposizioni generali in vigore.

Devono in ogni caso venir costituite sezioni separate nelle borgate o frazioni o località direttamente interessate e quando la Giunta regionale lo ritenga utile agli effetti del referendum.

Articolo 9 - La Giunta comunale provvede alla nomina di una commissione elettorale per ciascuna delle sezioni in cui viene diviso il comune. La nomina deve avvenire almeno otto giorni prima della data fissata per la votazione ed entro lo stesso termine deve esserne fatta la notifica per iscritto agli interessati.

Articolo 10 - La commissione elettorale per la votazione per referendum è costituita da un Presidente, due scrutatori effettivi e due supplenti, da scegliersi tra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune e di cui almeno uno nelle liste della sezione interessata.

La carica di Presidente e di scrutatore è obbligatoria e gratuita.

Articolo 11 - Il comune deve mettere a disposizione di ogni commissione elettorale una persona atta a ricoprire le mansioni di segretario per la compilazione dei verbali di votazione e di scrutinio.

La carica di segretario è retribuita ed il relativo compenso è fissato dalla Giunta comunale.

Articolo 12 - All'atto della votazione ogni sezione elettorale deve essere fornita di duplice copia della lista di sezione contenente l'elenco, in ordine alfabetico, indistintamente per maschi e femmine, di tutti gli elettori aventi diritto di voto nella sezione stessa, con l'indicazione del cognome, nome e paternità.

A fianco di detto elenco deve essere riservata una apposita colonna in bianco, destinata alla firma di uno scrutatore a conferma dell'avvenuta votazione.

Articolo 13 - Ciascun partito o corrente può delegare un proprio rappresentante ad assistere a tutte le operazioni di votazione e di scrutinio.

In caso di divergenza fra gli elettori circa la designazione dei delegati, il Presidente della commissione elettorale, sentiti gli scrutatori, decide inappellabilmente.

I nominativi di questi rappresentanti devono essere comunicati all'ufficio elettorale comunale, distintamente per ogni sezione, almeno 24 ore prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Articolo 14 - I delegati di partito o corrente assistono alle operazioni di votazione e di scrutinio ed hanno diritto di fare tutte le osservazioni e proteste che ritengono opportune circa la regolarità delle operazioni stesse e sulla proclamazione dei risultati delle votazioni; su tali osservazioni o proteste, il Presidente della commissione elettorale, sentiti gli scrutatori, decide inappellabilmente, mettendo il tutto a verbale.

Articolo 15 - Durante le operazioni di voto e di scrutinio devono sempre trovarsi presenti almeno due membri della commissione elettorale, fra cui il Presidente o il vice-Presidente.

La vice-Presidenza è assunta dallo scrutatore più anziano e lo stesso coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di temporanea assenza o di impedimento.

Articolo 16 - Le schede di votazione per il referendum devono essere conformi ai tipi predisposti dalla Giunta regionale, variandone, secondo i casi, le dimensioni.

Per la provincia di Bolzano, le schede devono essere bilingui.

All' esterno esse portano l' intestazione « Regione Trentino-Alto Adige » e nella parte interna, nello spazio appositamente riservato, viene stampata o stampigliata la formula sulla quale viene fatta la votazione; sempre nell'interno, a margine od in calce a tale formula, vengono riportati in caratteri rilevati i monosillabi « SI » e « NO », per la espressione del voto.

Articolo 17 - Alla vigilia del giorno fissato per la votazione, previa convocazione, il sindaco consegna ad ogni Presidente di sezione il pacco contenente il materiale elettorale, rendendone responsabili della custodia i Presidenti stessi.

Articolo 18 - La commissione elettorale si insedia un'ora prima dell'inizio della votazione.

Il Presidente toglie dal pacco delle schede destinate alla votazione un numero di schede pari agli elettori iscritti nella lista della sua sezione, vi fa apporre nell'apposisto spazio il timbro della sezione elettorale od eventualmente del comune e le depone quindi nell'urna situata alla sua sinistra, riservandole per la votazione; provvede poscia al sigillo dell'urna elettorale situata alla sua destra e destinata a ricevere le schede votate, dopo aver fatto con-

statare ai membri del seggio che la stessa non contiene schede di sorta.

Ultimate queste operazioni, il Presidente dichiara aperta la votazione.

Articolo 19 - Il Presidente disciplina l'accesso dei votanti al seggio in modo che le operazioni si svolgano nel massimo ordine e sia comunque garantita la segretezza del voto.

Articolo 20 - L'elettore, entrato nel locale di votazione, comprova la propria identità personale presentando un documento di identificazione o, in mancanza di esso, ricorrendo alla testimonianza diretta di uno dei membri del seggio elettorale o di altro elettore della sezione noto alla commissione; quindi, ricevuta in consegna dal Presidente la scheda per la votazione e la matita copiativa, si reca nella cabina elettorale per l'esercizio del voto.

La commissione non ammetterà alla votazione l'elettore che si rifiuti di entrare nella cabina.

Articolo 21 - L'elettore di cui sia stata constatata l'incapacità fisica ad esprimere da solo il proprio voto, può essere autorizzato a farsi accompagnare nella cabina da una persona di sua fiducia, che sia iscritta nelle liste elettorali dello stesso comune.

Articolo 22 - L' espressione del voto si manifesta tracciando con la matita copiativa un segno sul monosillabo « SI » o al suo fianco, qualora si accetti la proposta, mentre verrà tracciato lo stesso segno sopra o a fianco del « NO » in caso di rigetto della formula stessa.

Articolo 23 - Espresso il voto, l'elettore chiude la scheda ed esce dalla cabina, riconsegnando scheda e matita copiativa al Presidente del seggio, il quale depone la prima nella apposita urna sigillata situata alla sua destra.

Contemporaneamente uno degli scrutatori, in segno di constatata identità dell'elettore o dell'avvenuto esercizio del diritto di voto da parte dello stesso, appone la propria firma sulle due copie delle liste elettorali in possesso del seggio, nell'apposito spazio riservato accanto al nominativo dell'elettore.

Articolo 24 - Le operazioni di voto devono svolgersi ininterrottamente. All'ora prestabilita per la chiusura, il Presidente ammette al voto ancora e soltanto gli elettori che già si trovano nel locale del seggio, dopo di che dichiara la votazione chiusa ed inizia immediatamente le operazioni di scrutinio.

Articolo 25 - Dopo aver fatto constatare ai membri del seggio l'integrità dei sigilli apposti all'urna contenente le schede votate, il Presidente procede all'apertura dell'urna stessa ed allo spoglio delle schede, assistito dagli scrutatori e dai delegati di partito o di corrente.

Articolo 26 - Il Presidente enuncia ad alta voce il voto espresso in ciascuna scheda.

Il segretario ed uno degli scrutatori, ciascuno per proprio conto e su fogli distinti, annota i risultati numerici riscontrati, distintamente per:

— voti affermativi;
— voti negativi;
— schede nulle;
— schede bianche.

Sui voti contestati decide il Presidente della commissione, sentiti gli scrutatori.

I fogli riportanti i risultati della votazione, ultimato lo scrutinio, vanno controfirmati dal Presidente e da due scrutatori.

Articolo 27 - Sono nulle le schede portanti segni di ricognizione o recanti risposte

espresse in forma diversa da quella prescritta o in modo comunque da rendere identificabile l'elettore.

Nei casi di dubbi il Presidente della commissione elettorale decide sulla validità o meno della scheda, dopo aver sentito gli scrutatori.

Articolo 28 - Le schede spogliate devono essere raggruppate e racchiuse in plichi distinti per:

— *schede contenenti voto affermativo;*
— *schede contenenti voto negativo;*
— *schede nulle;*
— *schede bianche.*

Sull'esterno di ogni plico deve essere riportato il numero ed il tipo delle schede contenute.

Il numero globale delle schede spogliate, comprese quelle nulle e bianche, deve corrispondere al numero complessivo dei votanti quale risulta dalle liste di sezione controfirmate dagli scrutatori, completate col nome degli elettori iscritti in altre sezioni, ma che esercitarono il diritto di voto, perché membri della commissione elettorale.

Articolo 29 - Nel computo della maggioranza, il numero dei votanti è dato dalla somma complessiva delle schede valide e delle schede bianche, escluse quindi le nulle.

Articolo 30 - Sulle operazioni di votazione per referendum sarà steso, contemporaneamente allo svolgersi delle operazioni stesse un verbale in duplice esemplare, contenente i seguenti dati essenziali:

— *orario di inizio e di chiusura delle operazioni, nelle loro diverse fasi (operazioni preliminari, votazione, scrutinio, proclamazione dei risultati).*
— *composizione del seggio elettorale, compresi i delegati di partito o di corrente;*
— *particolari rilevanti sulle operazioni (incidenti, contestazioni e relative decizioni adottate dalla commissione elettorale).*

Il verbale deve essere sottoscritto dal segretario e controfirmato in ogni foglio dal Presidente e da tutti i membri del seggio elettorale.

Articolo 31 - Ultimato lo scrutinio e chiuso il verbale delle operazioni per il referendum, il Presidente procede alla formazione di due plichi contenenti rispettivamente:

1° plico: — *copia del verbale delle operazioni di voto e di scrutinio;*
— *schede votate, comprese quelle bianche e nulle;*
— *copia dei fogli di scrutinio;*

2° plico: — *copia del verbale delle operazioni di voto e di scrutinio;*
— *copia dei fogli di scrutinio.*

I plichi dovranno essere chiusi con sigilli recanti le firme del Presidente e dei due scrutatori.

Il primo plico dovrà essere recapitato dal Presidente del seggio o da un suo incaricato, munito di regolare delega, entro 24 ore dalla chiusura della votazione, alla Presidenza della Giunta regionale; mentre il secondo plico dovrà essere recapitato, entro lo stesso termine alla sede dell'ufficio comunale, per essere conservato nell'archivio locale.

Nei comuni ove esistano più sezioni elettorali, il primo plico dovrà essere consegnato al Presidente della I^a^ sezione, il quale ne disporrà il recapito alla Presidenza della Giunta regionale unitamente ai plichi di tutte le altre sezioni del comune.

*Il risultato della sezione viene proclamato dal Presidente e quello complessivo, ove esistano più sezioni, dal Presidente della I^a^*

sezione, e viene partecipato al sindaco del comune, per la pubblicazione all'albo comunale.

Articolo 32 - Il risultato della votazione di referendum, con una relazione della Giunta regionale, viene poi sottoposto al Consiglio regionale che delibera l'eventuale provvedimento legislativo.

Il Consiglio regionale, qualora accetti la richiesta, emetterà il relativo provvedimento di legge.

Articolo 33 - Le spese per lo svolgimento delle votazioni per referendum come per l'acquisto del materiale a ciò necessario, ad eccezione delle schede e dei verbali che saranno forniti gratuitamente dalla Regione, sono ad esclusivo carico dei comuni interessati.

Disposizioni generali finali

Articolo 34 - Nelle votazioni per referendum sono da adottarsi i bolli elettorali validi per le elezioni regionali.

In attesa della adozione di tali bolli ed in loro sostituzione le sezioni elettorali dovranno utilizzare il timbro ufficiale del comune cui appartengono. Ogni comune dovrà fornire quindi ad ogni sezione elettorali un timbro del comune, che il Presidente del seggio elettorale riconsegnerà unitamente al secondo plico, contenente gli atti della votazione.

* * *

Relazione della Giunta regionale

La Giunta regionale ha trasmesso alla Commissione legislativa per gli affari generali le relazioni relative alle domande di separazione delle frazioni di Lauregno e Proves del comune di Rumo, quelle delle frazioni di Vervò e Vion per la separazione dal comune di Tres, quelle delle frazioni di Segno, Torra, Mollaro, Tuenetto e Dardine, per la separazione dal comune di Taio, come pure quelle delle frazioni di Cagnò e Romallo per essere disgiunte dal comune di Revò ed essere costituite in comune autonomo.

La Commissione legislativa ha preso in esame le domande e le relazioni proposte dalla Giunta regionale e, nella seduta del 1° luglio a. c., ha deliberato che per le frazioni di Lauregno e Proves venga ordinato ed esperito un referendum per accertare se le due frazioni vogliono o debbano essere ricostituite in comuni autonomi separati, oppure unite in un unico comune; ha ritenuto poi che potevano, senza ulteriore procedimento venir costituite in comuni autonomi Tres e Vervò, aggregando a quest'ultimo la frazione (già ex comune) di Priò.

Nei riguardi delle frazioni di Torra, Segno, Mollero, Tuenetto, Dardine, Dermulo e quindi anche del capoluogo di Taio e della frazione di Vion, facente parte del comune di Tres, la Commissione ritenne di richiedere che venga fatto un referendum. Uguale decisione è stata presa nei riguardi delle frazioni di Cagnò e Romallo, aggregate attualmente al comune di Revò.

La Giunta regionale ha dovuto perciò prendere in nuovo esame le domande di separazione ed ha deliberato di sottoporre le stesse, assieme alle sue proposte, al Consiglio regionale.

Nella considerazione, tuttavia, che la Commissione legislativa, con le sue decisioni sulle domande finora sottoposte al suo esame, ha dato chiaramente a divedere che la stessa è del parere che il referendum sia, almeno di norma, da applicarsi nella istituzione di nuovi comuni e nella modificazione alle circoscrizioni o denominazione dei comuni, la Giunta regionale ha ritenuto di dover subito far predisporre un disegno di legge per regolare l'esercizio del referendum.

Le variazioni alle circoscrizioni comunali, la determinazione e rettifica dei confini dei comuni, la costituzione di nuovi comuni, lo stacco di una frazione da un comune per essere aggregata ad un altro, il mutamento dei nomi o delle sedi degli uffici comunali, fino all'entrata in vigore dello Statuto regionale, erano regolati dalla legge comunale provinciale vigente.

Lo Statuto regionale, all'articolo 92, stabilisce che nelle materia attribuite alla competenza della Regione o della provincia, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali o provinciali, si applica le leggi dello Stato.

Per quanto però riguarda l'istituzione di nuovi comuni o la modifica delle circoscrizioni comunali e della denominazione dei comuni, lo Statuto regionale, all'articolo 7, stabilisce che: « Con leggi della Regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni ».

Questa disposizione di legge è entrata in vigore con la entrata in vigore dello Statuto stesso e dovrebbe ora avere piena applicazione.

Lo Statuto regionale non determina, però, le forme ed i modi nei quali si debbano sentire le popolazioni interessate, ma sembra chiaro ed evidente che il legislatore intendeva e voleva che questo avvenisse attraverso il referendum.

Ed infatti, nel disegno di decreto legislativo che, a mente dell'articolo 95 dello Statuto dovrà stabilire le norme di attuazione dello Statuto regionale è detto « che ai fini dell'esercizio della potestà prevista dall'articolo 7 dello Statuto, il voto delle popolazioni interessate è espresso mediante referendum, al quale sono chiamati a partecipare tutti gli elettori dei comuni interessati ».

Questa disposizione, contenuta nel progetto di decreto legislativo, ha già tenuto occupato il Consiglio regionale, il quale su proposta della Giunta regionale, nella considerazione che la nuova procedura del referendum avrebbe potuto ritardare l'emanazione dei provvedimenti di legge relativi alla ricostituzione dei comuni soppressi durante il regime fascista, che in molti casi il referendum non avrebbe modificato gli accertamenti già fatti nell'istruttoria, talvolta ultimata, e che esso non avrebbe fatto altro che confermare quanto era già stato accertato nei riguardi della volontà delle popolazioni, deliberava di modificare, attenuandola, la disposizione dell'articolo 7 dello Statuto, nel senso che al referendum si dovesse ricorrere in via di norma, riservando al Consiglio regionale il diritto di poter, di caso in caso, decampare dallo stesso, quando risultasse certo ed evidente che un referendum sarebbe superfluo.

La Commissione legislativa agli affari generali, esaminando la proposta della Giunta regionale, nei riguardi della soppressione delle diverse frazioni e ricostituzione delle stesse in comuni autonomi, ha chiaramente esternato il suo parere, che anche le domande di ricostituzione dei comuni soppressi dal governo fascista debbano, in via di principio, essere sottoposte al referendum e perciò la Giunta regionale, riesaminata la situazione, in modo particolare dal lato giuridico, pur ritenendo che il referendum in molti casi non sarebbe necessario, e che sarebbe anzi opportuno di decampare dallo stesso, anche per evitare ai comuni inutili spese e perdite di tempo, nel mentre si rimette a quella che sarà la decisione del Consiglio circa l'obbligo di ricorrere in tutti i casi al referendum, ha fatto elaborare un disegno di legge che regoli l'esercizio del referendum, limitatamente però alla ricostituzio-

ne e nuova istituzione di comuni, alla variazioni delle circoscrizioni comunali, alla separazione di una frazione da un comune per essere aggregata ad un altro comune, al mutamento della denominazione ed alla sede degli uffici comunali.

L'articolo 53 dello Statuto regionale stabilisce che « la legge regionale regola l'esercizio dell'iniziativa popolare ed il referendum per le leggi regionali e provinciali. In quali casi e con quali cautele e per quali leggi sarà consentita l'iniziativa popolare dovrà venir stabilito con apposita legge o nelle singole leggi regionali e provinciali ».

Questo problema deve formare oggetto particolare di studio ed esame; per ora apparve alla Giunta regionale urgentemente necessario di regolare il referendum soltanto nei riguardi delle istituzioni di nuovi comuni, della variazione delle circoscrizioni, della modifica della denominazione dei comuni, come pure del mutamento delle sedi degli uffici comunali.

Il disegno di legge di referendum, che viene sottoposto all'esame ed approvazione del Consiglio regionale, si limita quindi soltanto a questi casi e nell'articolo 1 del progetto vengono appunto elencati i casi nei quali debba trovare applicazione il referendum.

Alla Giunta regionale viene attribuita la competenza di indire il referendum come pure di stabilire la formula sulla quale deve essere fatta la votazione.

La Giunta regionale è del parere che, con l'emanazione della legge sul referendum, questo debba venire a far parte dell'istruttoria che deve precedere all'esame e deliberazione sulle domande da parte del Consiglio regionale. Si presenta ora il quesito se il referendum debba aver luogo in tutti i casi, anche quando, in base agli elementi accertati ed acquisiti nell'istruttoria, sia assodato che la domanda non può venir accolta perché l'istituendo o ricostituendo comune non ha mezzi finanziari necessari per autoamministrarsi o vi si oppongono motivi tecnici od economici che sconsigliano o rendano impossibile la separazione.

Non sarebbe né pratico né opportuno indire un referendum, quando è già a priori accertato che la domanda non può essere accolta e non è bene che il Consiglio regionale venga posto nelle condizioni di doversi opporre a quella che potrebbe essere la volontà della popolazione espressa attraverso il referendum.

Nel disegno di legge è stata perciò assunta una disposizione (articolo 2) nella quale è detto che la Giunta regionale, quando ritenga che la domanda di separazione di una frazione per essere costituita in comune autonomo od essere aggregata ad altri comuni, non può venir accolta, per motivi di incapacità finanziaria ad autoamministrarsi o per motivi tecnici od economici, la domanda debba essere sottoposta al Consiglio regionale per la decisione, alla quale la Giunta regionale dovrà conformarsi.

Lo svolgimento delle operazioni per la votazione vengono, nella legge, affidate ai comuni (pubblicazione del manifesto che indice il referendum, approntamento delle liste di votazione, suddivisione del comune in sezioni di votazioni, nomina delle commissioni elettorali e così via).

Nel disegno di legge si sono seguite, nel suo complesso, con gli opportuni adattamenti, le norme che regolano lo svolgimento delle operazioni per le elezioni politiche ed amministrative.

Il diritto di partecipazione al voto è stato attribuito, nel disegno di legge, a tutti coloro che sono iscritti nelle liste elettorali valevoli, al momento del referendum, per le elezioni re-

gionali. Fino a tanto però che il Consiglio regionale non avrà elaborata ed approvata la legge per le elezioni del Consiglio regionale, il diritto di partecipazione alla votazione di referendum viene attribuito a tutti gli elettori del comune, che al momento del referendum risultano iscritti nelle liste elettorali del rispettivo comune, valevoli per le elezioni politiche.

Allo scopo di poter accertare il risultato della votazione per referendum nelle singole frazioni o parti determinate di comuni, che hanno presentato la domanda di separazione o di modifica della circoscrizione comunale, è stato previsto che per queste frazioni o parte di comune, su disposizione della Giunta regionale, possono venir costituite separate sezioni elettorali (articolo 8 del disegno di legge).

Per quanto riguarda le altre disposizioni contenute nella legge, la Giunta regionale si limita a fare richiamo alle stesse.

Il disegno di legge predisposto dalla Giunta regionale è stato trasmesso alla Commissione legislativa per gli affari generali per l'esame e proposte. Questa ha rinunciato a presentare una propria relazione sul risultato dell'esame e ha dato mandato all'Assessore agli affari generali di riferire in proposisto.

Sorvolo a quelle che sono state le modificazioni alle dizioni o sostituzioni di singole parole che sono state accolte dalla Giunta regionale ed assunte nel progetto che viene presentato al Consiglio regionale e mi limito a mettere in evidenza quelle modificazioni e proposte, che hanno un carattere piuttosto sostanziale. La Commissione avrebbe ritenuto necessario che nella legge venisse stabilito a chi spetta l'iniziativa della domanda di referendum, il termine entro il quale il Consiglio regionale dovrà deliberare, ecc. Mancano nel disegno di legge, una disposizione in questo proposito, essa aveva espresso il parere che fosse necessario elaborarne una.

Dopo varie discussioni, la Commissione ha ritenuto che l'iniziativa debba spettare ai cittadini del comune al Consiglio comunale ed alla Giunta provinciale. Indubbiamente la Commissione legislativa riteneva di dire che si doveva precisare a chi spetta l'iniziativa della domanda di separazione, aggregazione, o mutamento del nome o della sede dell'ufficio del comune ecc. perché l'iniziativa del referendum stesso nella legge è demandata alla Giunta regionale o rispettivamente al Consiglio regionale.

La procedura nel riguardo delle domande succitate è regolata nella legge comunale e una modifica di questa procedura porterebbe alla ncessità di modificare i relativi articoli della legge comunale e provinciale. Questa modifica potrà essere necessaria e verrà fatta quando il Consiglio regionale sarà chiamato a deliberare il nuovo ordinamento da darsi ai comuni, mentre per i casi tanto numerosi di domande di separazione ora pendenti, è opportuno lasciare inalterate le norme attualmente in vigore.

Per questo motivo ed in tale materia la Giunta regionale ha ritenuto di non assumere alcuna disposizione riguardo alla legge che vi ha sottoposto per l'esame e deliberazione.

All'articolo 5 del progetto di legge, la Commissione legislativa ha fatto proposta di modificarlo come segue: « Hanno diritto di partecipare alla votazione per referendum tutti i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del comune ivi residenti ». (Tutto il resto della frase viene omesso).

Ritorna quindi in discussione la questione che è stata sollevata nei riguardi del diritto elettorale attivo nella legge per le elezioni dei

consigli comunali nella provincia di Bolzano e la Giunta regionale accetta la modifica, quando il Consiglio regionale avrà deciso in questo senso, nella deliberazione della legge surricordata.

All'articolo 8 della legge, che era del presente tenore: « Per la ripartizione del comune in sezioni elettorali, l'ordinamento e il funzionamente delle sezioni, la forma e la disposizione delle urne e delle cabine, valgono le disposizioni generali in vigore per le elezioni regionali, salvo non venga diversamente disposto dalla Giunta regionale », la Commissione ha proposto che vengano eliminate le ultime parole: « per le elezioni regionali, salvo non venga diversamente disposto dalla Giunta regionale » e sia aggiunto il seguente capoverso: « Devono in ogni caso venire costituite sezioni separate nella borgata o frazione o località direttamente interessate e quando la Giunta regionale lo ritenga utile agli effetti del referendum ».

La Giunta regionale ha ritenuto di conservare il testo originale fino alle parole: « elezioni regionali » ed aggiungere il capoverso proposto dalla Commissione.

All'articolo 31 della legge è stata aggiunta, come proposto dalla Commissione, l'ultimo comma del tenore seguente: « Il risultato delle sezioni viene proclamato dal Presidente e quello complessivo, ove esistano più sezioni dal Presidente della prima sezione, e viene partecipato al sindaco del comune per la pubblicazione all'albo comunale ».

L'articolo 32 del disegno di legge che diceva: « Il risultato della votazione di referendum, con la proposta della Giunta regionale, viene poi sottoposto al Consiglio regionale, che delibera liberatamente l'eventuale provvedimento legislativo » è stato modificato dalla Commissione e la modifica è stata accettata dalla Giunta regionale nella forma risultante dal disegno di legge sottoposto al Consiglio regionale.

La Giunta regionale fa la proposta che il Consiglio regionale voglia approvare il seguente disegno di legge.

PRESIDENTE: È aperta la discussione.

SALVETTI (P.S.I.): Non è a caso forse che questa legge sul referendum venga all'indomani di un dibattito e di una conclusione sulla legge per le elezioni in Alto Adige. Ci sono dei punti di collegamento che già sono stati accennati nella relazione; ora dovrebbero considerarsi superati. Primo punto dove si domanda quali frazioni hanno diritto di partecipare a questo referendum; altro punto, che per me è il più importante, è definito dall'articolo 9 della legge votata ieri. Approvo perfettamente l'intervento del vice-Presidente, il quale ha cercato di giustificare il frazionamento per le elezioni, per impedire la corsa alle separazioni, per togliere quella specie di sospetto che hanno le frazioni di essere in posizione di inferiorità di fronte al capoluogo. Penso che se c'è una legge che deve avere un successo plebiscitario qui dentro, è proprio questa legge. E pur avendo io stesso ed altri qualche variante formale da fare, mi pare che questa legge risponda sotto il profilo della tutela politica, del momento tipico psicologicamente importante e può sottrarre alla vita dei nostri comuni uno stato d'animo di irrequietezza, sia nella provincia nostra, sia, a quanto sento, anche nella provincia di Bolzano. Il problema del referendum, e questo è già detto nella relazione e su questo nessun dubbio, ha il suo fondamento nell'articolo 7 del nostro Statuto, come la legge di ieri aveva il suo agganciamen-

to di sostegno nell'articolo 54. Qui c'è l'articolo 7 dove è detto che per le variazioni dei comuni devono essere sentite le popolazioni interessate. La legge ha anche il suo significato fondamentale, un significato che vogliamo da tempo, perché la possibilità delle frazioni di distaccarsi e la procedura di esprimersi in questo senso, c'era anche prima. Tanto è vero che parecchie frazioni hanno già chiesto ed anche già ottenuto in sede di potere esecutivo, ma non ancora in Regione, la via libera per ottenere la separazione. Ad ogni modo il Ministero dell'interno aveva il diritto di intervenire. Esiste un problema di chiarificazione su questo fatto. Il problema va risolto, sentendo le popolazioni interessate. Come si devono sentire queste popolazioni? Ecco il problema. Dandosi il referendum o altro? D'altronde, se non intendessimo il trasferimento in sede di potere esecutivo, la competenza del Ministero degli interni poteva essere una decisione di Giunta. Invece non si porta il postulato delle popolazioni interessate. Questa legge è di natura tecnica o politica? Agli effetti di ottenere il plebiscito, la legge è sul terreno tecnico; sott'intesi politici non ci sono. Qui si tratta di trovare la formula più adeguata perché le popolazioni si esprimano. In realtà ci sono sotto dei riflessi di natura politica, che sono anche facilmente individuabili. Ma per semplice cenno dirò che, in larga percentuale, questa corsa al frazionamento, al separatismo, è una reazione collettiva a quello che fu l'arbitrio della dittatura fascista. Questo provocò la reazione la corsa al ritorno all'antico; e questo fatto psicologico essendo anche di natura politica, può fare brutti scherzi, perché sotto la faccia della reazione sentimentale, può anche effettuarsi un atto di effetto controoperante e dannoso. Un'altra novità di questa legge è di natura ed allusione strettamente democratica. La legge che prevedeva la possibilità di distaccarsi faceva appello ad una ventina di censiti e non ammetteva una percentuale di contribuenti nel comune ad avere il diritto di esprimersi in questa materia. Era una tesi che aveva la sua base di legittimità, che naturalmente io, per le mie idee politiche, non condivido; è il riflesso storico di un sistema che poteva andar bene per il passato. Oggi, al di là e al di sopra del censito contribuente, per me esiste anche la figura del contribuente. Sotto questa forma c'è una diretta responsabilità di qualunque cittadino, anche se non ha roba al sole; e su questo punto insisto, non per caso, ma perché il contraccolpo maggiore dell'essere in comune grande o piccolo si rifletterà, in quanto non ci siano beni comuni patrimoniali, proprio sul gravame delle tasse, e fra tutte, sulla tassa di famiglia. Naturalmente c'è anche un'altra novità. Il passaggio dal capo famiglia al cittadino si allarga enormemente, trattandosi di tappe bruciate, per cui siamo arrivati all'inclusione delle donne. Ed anche l'elemento femminile, che rappresenta il 50 per cento, è chiamato in campo, perché il problema è di natura amministrativa, ed avendo esso superate le tappe di questo postulato e tutte le altre obiezioni, deplorerei di escludere l'elemento femminile. Resta il giudizio di merito. Noi qui parliamo di referendum, ma il referendum evidentemente è una rotaia su cui si incammineranno numerosissimi comuni, non so quanti, mi si dice molte decine. L'Assessore agli affari generali lo dirà. C'è uno stato di fatto acquisito, almeno pisicologicamento, perché una larga percentuale di comuni del Trentino devono essere revisionati e forse sottoposti al processo di moltiplicazione, in modo che invece di 180 comuni, si potrà arrivare a parecchie decine di più, con le conseguenze che si

potranno trarre. Personalmente dichiaro subito che voterò la legge. È giusto che la volontà della popolazione sia ascoltata e abbia qualche peso. Ma dichiaro fin d'ora che non convengo personalmente perché avvenga una corsa al frazionamento, al di là di quel limite in cui questo frazionamento sia veramente giustificato. In realtà il comune deve rispondere a certi elementi, uno dei quali è la razionalità topografica. Infatti, antichi comuni hanno una distanza territoriale che ai censiti locali riesce spesso molto pesante. C'è anche un fatto di natura morale: tenere uniti elementi che sono psicologicamente contrastanti, che sono in uno stato di prevenzione psicologica, uno con la volontà di sopraffare l'altro, provoca quell'incompatibilità, da cui nascono rapporti e volontà di divorzio. Ma c'è il terzo elemento che è fondamentale: la funzionalità del comune. Io sono partigiano in genere della tesi del gran numero. Ritengo che quanto più un organo è vasto, tanto più risponde alle sue esigenze e può agire in profondità. Il frazionamento sarà un riordinamento meraviglioso, ma ritengo che questo fatto sarà piuttosto pregiudizievole; anche perché i comuni (e questo lo stanno ormai comprendendo anche i nostri contadini) vedono che la funzionalità del comune oggi non è quella che pensano loro e pensavano i nostri vecchi di 30 anni fa. Allora il comune aveva l'aria di una forma patriarcale, come la famiglia. Ma adesso il comune è una cosa molto più forte, ha obblighi e responsabilità sociali molto più vasti; e non saremo noi che li limiteremo. Per cui la vecchia mente piccola non può, a mio modo di vedere, essere all'altezza dei nuovi compiti. In conclusione: le popolazioni dicano quello che vogliono, ma io insisto, e lo dico qui in sede generale, insisto perché fra le condizioni di separazione dei comuni, oltre a quelle che sentiamo di reiterate e dimostrate ingiustizie, sia quella dell'autosufficienza. Forse non basta che ci siano tutti i cento e uno abitanti di una frazione che dichiarano di voler essere autonomi. Dico che all'autorità superiore compete il dovere di avvertire che la loro vita autonoma, anche se voluta per sentimento deve essere dimostrata, e basarsi su una reale autosufficienza finanziaria. Spesso su questo si commettono gravissimi equivoci. Fanno i conti sui prezzi e sui legnami, ed ignorano che la vera vitalità del comune non è solo sulla rendita patrimoniale, ma è anche sulla pressione fiscale in loco. Questa è la base fondamentale su cui si regge il comune, salvo privilegiate comunità dove i beni comuni servono a tutti. La popolazione deve essere informata da uno del luogo e da uno non del luogo circa i termini finanziari del problema, perché localmente spesso questo lato, che è fondamentale, viene presentato in forma non esatta. Parlo a ragion veduta, perché sono riuscito a dimostrare che le cose sentite in loco non corrispondevano. Che non avvenga quello che è già avvenuto e che già avviene, che frazioni già erette a comune per decreto ministeriale, oggi stanno pentendosi e stanno studiando in alcuni punti la via per ritornare sulle decisioni prese troppo frettolosamente, in quella atmosfera maturata dopo la guerra. Concludo col dire che il problema è delicato e fra i più seri. Penso alla legge come tale, e dichiaro fin da ora che intendo votarla, ed auspico il maggior numero di voti purché nella sua effettuazione non sorgano conseguenze, di cui si debba pentirci.

VINANTE (P.S.I.): Ho visto che il referendum per il progetto di legge verrebbe applicato anche alla costituzione di nuovi comuni. Ora la costituzione di nuovi comu-

ni è già prevista dalla legge comunale e provinciale, la quale determina particolari condizioni per poter arrivare alla separazione. Infatti l'articolo 33 della legge comunale-provinciale stabilisce che, per poter addivenire alla separazione e costituzione dei nuovi comuni, sono necessari 3.000 abitanti, e che la domanda sia fatta dalla maggioranza numerica dei cittadini della frazione, che si vuol separare. Io credo pertanto che, prima di approvare una legge sul referendum per la costituzione di nuovi comuni, sia necessario rivedere la legge vigente. Ritengo pertanto che l'approvazione di una nuova legge per il referendum applicata ai nostri comuni sia anticostituzionale; io credo che prima di approvare questa legge deve essere apportata la modifica alla legge esistente, cioè alla legge comunale-provinciale.

UNTERRICHTER (D.C.): Mi sembra che Vinante non abbia letto bene il progetto di questa legge, o non ne abbia capito lo spirito. Non è la legge sulla costituzione dei nuovi comuni, ma la legge che regola il modo per consultare la popolazione in tutti gli argomenti, inerenti alla separazione dei comuni ed alla ricostituzione dei comuni, le cui popolazioni vadana sentite. Qui noi dobbiamo decidere come le popolazioni vanno sentite. Questo è lo spirito della legge. Non vuol dire, e non entriamo nel merito, di quando andranno sentite. Noi diciamo che per sentire le popolazioni dobbiamo seguire queste norme.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Abbiamo sentito la relazione sulla proposta di legge del referendum e stiamo per esaminare gli articoli di questa legge, che indubbiamente è della massima importanza, quando volgiamo gli occhi ai banchi della Giunta regionale. Noi vogliamo (premetto che nell'aula sono presenti venti consiglieri) noi vogliamo sanare, ha detto giustamente Salvetti, con questa legge un'ultima imposizione esercitata dal non mai abbastanza deprecato regime, che nessuno voleva; noi con questa forma del referendum, vogliamo stabilire come saranno interpellate o, meglio, come la volontà popolare potrà esprimersi. Non nascondo che ci sarebbero dei gravi pericoli se la legge fosse applicata come oggi è presentata. La separazione dei comuni per me è un fatto di giustizia sociale; tutti possono votare. È bene d'altronde riconoscere che il voto della persona che ha un diretto interesse finanziario, non può essere ben valutato. Noi quindi dobbiamo esaminare attentamente quegli articoli nei quali si tratta della materia messa a votazione. È altrettanto vero che le donne in materia finanziaria (e la separazione dei comuni avviene quasi sempre per motivi finanziari) se ne intendono poco; e quindi è data spesso un'errata valutazione al loro voto. D'altra parte il voto del referendum, che implica una separazione, corre rischio di avere poi una convalida in Regione, per cui la Regione può trasformarsi piano piano in un istituto di mendicità, o essere attratta ad alleviare le province, a sostituirle quale istituto di mendicità con sovvenzioni che vengono a sanare le falle di un bilancio. Il consigliere Vinante ha citato l'articolo 33 del testo unico, ma ritengo che la citazione sia errata, perché sappiamo che per la ricostituzione dei comuni il Ministero ha già emesso dei decreti che sono operanti, o stanno per entrare in vigore, per cui anticostituzionale sarebbe già stato il Ministero, il quale con i suoi decreti ha modificato la presente legge. Non posso dire ora se voterò a favore o contro. Certo è che sono abituato a prendermi la responsabilità di dire sì o no, perché l'astensione è spesso molto comoda.

DEFANT (A.S.A.R.): Entro in argomento perché, ho fatto la proposta non tanto per la ricostituzione o costituzione, ma per il riconoscimento di un diritto democratico. È risultato costantemente questo fenomeno: alla base del desiderio di distacco vi erano sempre due fattori: uno di indole finanziaria ed economica, e l'altro di indole morale: incompatibilità. Ora io credo che, data la nuova situazione creatasi nel dopoguerra, bisogna tenere conto della realtà anche nell'applicazione del diritto positivo, e cioè di far precedere il referendum da una istruttoria che tenga conto prima della situazione finanziaria, della situazione patrimoniale, e poi della situazione topografica; perché anche quella spesse volte induce al distacco della frazione dal comune di centro. Questi diritti, ripeto, sono imprescindibili e nessuna valutazione di ordine generale o politico può prescrivere questo diritto. Ma ritengo necessario che questa istruttoria venga fatta, perché talvolta la richiesta dipende da cause contingenti che spariscono col tempo, e che sono provocate da momentanee situazioni generali, cessate le quali cessa anche la situazione di incompatibilità. Applicare il referendum solo con la pura e semplice richiesta da parte degli interessati, e nella situazione in cui si trova la provincia, mi sembrerebbe pericoloso. D'altra parte ritengo necessario, riferendomi a questa situazione particolare, un'organizzazione preliminare, se noi vogliamo garantire anche le più piccole comunità; perché si tratta di importanza, di caposaldo, si tratta di convivenza; e questa o si basa su presupposti saldissimi, o deve essere sciolta. Sono di queste opinioni. Non si possono tenere vincolati due elementi, i quali vogliono, costi quello che costi, sciogliersi. Può anche darsi il caso, e ne abbiamo parecchi esempi, di centri, dove c'è una frazione molto ricca dal punto di vista finanziario e il centro è ricco solo di popolazione; in questo caso non vi sarà mai possibilità di convivenza. Vi potrebbe essere anche un caso di incompatibilità morale. Qui, prescindendo dalle questioni finanziarie ed economiche, anche di questo caso dovrebbe essere tenuto conto. Abbiamo il dovere di indagare le cause di queste incompatibilità, abbiamo il diritto di procrastinare il distacco, ma non di soffocare questa tendenza, quando è dimostrata l'assoluta impossibilità di convivenza. Ho già pregato diverse volte; ho parlato con il Presidente della Giunta, perché faccia una proposta concreta in materia di costituzione di una Cassa di compensazione regionale, se vogliamo, anche per le due Province. È l'unico modo che possiamo ovviare nel tempo le gravi conseguenze, che potrebbero ripercuotersi su quelle frazioni che oggi non potrebbero in nessun modo sussistere con vita autonoma. In questo senso interpreto questa legge sul referendum. Referendum sì, perché è dato da un diritto fondamentale dei cittadini, ma ogni diritto deve subire delle limitazioni ed adattarsi alle necessità particolari del momento. Per poter attuare questo, noi dobbiamo attuare questa Cassa di compensazione su basi regionali o su basi provinciali. In secondo luogo io vorrei che si procedesse ad una scrupolosissima istruttoria, che metta in evidenza i motivi ed i particolari della richiesta. Anche su questo non posso transigere.

VINANTE (P.S.I.): Io volevo rispondere a quanto ha affermato il consigliere Unterrichter, il quale dice che qui si tratta di fare una legge, che stabilisca quali sono le modalità per il referendum. Come si può chiedere alla popolazione se vuole o non vuole separarsi, se vuole o non vuole costituirsi in comune

separato, quando la legge non autorizza la costituzione di nuovi comuni? Mi dispiace che l'ingegner Unterrichter non sia presente, perché c'è una legge che stabilisce le premesse per la costituzione dei nostri comuni. Ora domandiamo ai nuovi comuni: Volete una legge per la costituzione in nuovi comuni ? Va bene: vediamo la legge esistente e poi procediamo al referendum.

In merito a quanto affermato da Defant, di costituire la Cassa di compensazione per sanare le spese di nuovi comuni, credo sia un problema assai grave.

TOMA (IND.): Vinante mi ha preceduto appunto in questa esposizione molto chiara e precisa. Effettivamente l'idea sarebbe attuabile se vi fosse il pericolo di sentire che tutte le frazioni vorrebbero costituirsi in comune. Infatti quando si fosse costituita la Cassa di compensazione, è logico che si creerebbe il presupposto necessario per dare a tutti la possibilità dí fare il comune, in quanto sarebbero sicuri di una compensazione, vale a dire di avere da altri comuni i mezzi finanziari necessari. Contenuto entro i limiti giusti questo è di particolare interesse ed importanza per la Regione Trentino Alto-Adige; infatti nella massima parte sono comuni di alta montagna che basano la loro economia sul così detto sistema silvo-pastorale, a base prevalentemente silvo-agricola. Qui si tratta di venire incontro a queste possibilità di caratte economico e finanziario, il che presuppone un esame, che vagli la possibilità di non turbare questa economia; in caso contrario non faremo che danneggiare questi comuni di montagna. Aderisco a questa seconda proposta, e sono d'accordo con Vinante sull' impossibilità di costituire una Cassa di compensazione, che darebbe adito a soprusi inaspettati.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Ringrazio tanto Defant per la sua proposta per la Cassa di compensazione. Prego il Consiglio regionale di prenderla in esame. Prego la stampa di darne la massima pubblicità. Defant mi ha offerto il migliore spauracchio ed il miglior modo per obbligare i comuni, che stanno bene, a fare dei lavori per beneficiare le popolazioni e migliorare l'assistenza del comune in modo da non aver il pericolo di dover ricorrere alla Cassa di compensazione.

DEFANT (A.S.A.R.): Sono d'accordo su quanto ha detto Cristoforetti. Lo ripeto solo per chiarire le idee, che l'istruttoria serve appunto a ridurre al minimo numero possibile l'accoglimento delle domande di frazioni, che vogliono costituirsi in comune autonomo, e non hanno la possibilità di vita fiscale autonoma. Questa istruttoria serve appunto a selezionare accuratissimamente, permettendo il distacco solo quando è constatata l'assoluta impossibilità di convivenza. Per quanto riguarda la Cassa di compensazione, l'affare non è difficile. Esisteva una volta la Cassa nazionale, che era una logica conseguenza della centralizzazione, indotta dal servizio di controllo del centro sulle finanze locali. Se ci sono casi di incompatibilità bisogna prendere una decisione. Per stimolare i comuni ad investire capitali per opere pubbliche, si dovrebbe proprio procedere in questo senso. Capisco che Vinante, che rappresenta una delle più ricche valli del Trentino, si opponga a questo concetto. Non voglio dire che lo faccia per questo, ma molti nella valle di Fiemme non accoglieranno questo concetto. Ma io insisto che deve subentrare questo concetto di solidarietà verso coloro che hanno bisogno.

BALISTA (D.C.): Credo opportuno in questo momento di fare un breve intervallo per mettere le cose in chiaro. Tutti hanno fatto interventi veramente proficui ed interessanti; però bisogna che noi stiamo molto attenti in questa materia; lo dico per ragioni di esperienza e anche perché credo di essere molto bene a conoscenza dello Statuto regionale. Bisogna distinguere: la legge sul referendum credo che potrà avere il consenso, vorrei dire, unanime. Noi stabiliamo il referendum per quello che riguarda le altre questioni che potranno sorgere; poi valuteremo caso per caso, tenendo presente tutte quelle osservazioni che sono state fatte. È ovvio che anche i nuovi comuni, le frazioni, i vecchi comuni che avessero desiderio di essere ricostituiti o costituiti ex novo, dovranno essere consultati. Io credo che su questo principio di ordine generale saremo tutti d'accordo. Vinante ha sollevato una questione che va chiarita. Che cosa dice l'articolo 42 dello Statuto? Dice che finché le leggi comunali non vengono modificate dalla Provincia o dalla Regione, valgono le leggi nazionali. Quindi se sarà opportuno attendere una legge regionale, attenderemo; ma ci sono comuni vecchi, soppressi, dove il fermento è tale che non possiamo attendere. È stato accennato ad un altro argomento interessantissimo, sul quale richiamo l'attenzione del Consiglio, cioè quello dell'autosufficienza amministrativa dei costituenti comuni. Questo è un argomento che non deve sfuggire alle nostre considerazioni, perché dobbiamo assumeerci delle responsabilità. Non possiamo costituire dei comuni che non sono in grado di vivere degnamente, e gravare poi sulla popolazione, che magari già ora si trova in condizioni economiche di disagio. Quindi bisogna stare attenti di non perdere di mira la situazione del bilancio delle due Province. Non possiamo con certezza prevedere i bisogni delle due Province che sono infiniti e continueranno ad aumentare. Su questo concetto ho sempre insistito anche nel Consiglio provinciale di Trento. I bisogni della Provincia continueranno ad aumentare notevolmente. Ecco perché richiamo il Consiglio regionale a voler meditare seriamente sulla portata di quanto dovremo poi discutere. Per quello che riguarda questa legge che è una legge di ordine tecnico, il preliminare è un atto istruttorio e non impegnativo per nessuno; io vorrei pregare che con la maggior celerità possibile venga varata. Volevo dire qualcosa a proposito dell'ultimo punto che è stato toccato da Defant e Cristoforetti, quello della Cassa di compensazione. Signori, è una bellissima cosa; ma badate che qui bisogna pensare come si può fare. La proprietà dei comuni in quale maniera può essere intaccata ? Comunque è un problema questo di ordine sociale ed economico, che dovrà essere messo allo studio; non è una cosa da poter improvvisare.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): A molti è utile solo lo spauracchio.

CAPRONI (P.P.T.T.): La discussione finora svolta qui in Consiglio su questa relazione del signor Assessore agli affari generali, mi sembra faccia affiorare sostanzialmente due tesi: 1° la preoccupazione di dare la massima libertà possibile di decisione alle frazioni che si vogliono costituire a comune e di comuni che si vogliono costituire in comuni autonomi; 2° che questo nuovo organismo sia autosufficiente, che abbia i mezzi finanziari patrimoniali per poter tirare avanti bene e senza preoccupazioni per l'avvenire. Tutti i signori Consiglieri sono stati unanimi sull'istruttoria; come ha bene accennato il consigliere Toma.

Quando una frazione chiede di separarsi da un comune cui è stata aggregata, evidentemente avrà prima discusso sull'opportunità o meno di affrontare questo problema, e quindi da questa discussione sarà già nato il primo esame forse partigianesco, perché purtroppo si sa che in molte vallate questo senso di intolleranza dell'organismo minore verso l'organismo maggiore è molto radicato per ragioni psicologiche, su cui non spetta a noi indagare in questo momento. Ma un primo esame è già avvenuto; poi segue un'istruttoria, quindi questo esame, con l'intervento di altri organi legati alla Regione. In seguito all'istruttoria la Regione ha una visione panoramica della situazione del complesso e di quella che potrebbe essere la possibilità di vita del comune. Le domande si possono presentare e ritirare. Se noi ci preoccupiamo di rendere efficace al massimo il sistema dell'istruttoria, il buon senso delle nostre popolazioni credo sia confortante per farci tenere valevole la legge. Credo che le opinioni del Consiglio sono pressapoco conformi a questi criteri.

BETTINI-SCHETTINI (P.C.I.): Ora noi assistiamo ad una richiesta di molti piccoli comuni di sottrarsi all'amministrazione del più grosso comune, a cui fanno capo. Noi dobbiamo domandarci se questa richiesta è determinata solo da ragioni sentimentali, da una volontà autonomistica che vada oltre le possibilità finanziarie, o se comuni più grossi, che hanno assorbito i più piccoli, hanno ottemperato completamente alle esigenze amministrative dei piccoli comuni; o se, viceversa, li hanno un po' abbandonati. Il consigliere Defant ha consigliato una Cassa di compensazione. Ora io sono un po' perplesso, perché capisco quanti e quali siano gli egoismi dei comuni ricchi nei confronti dei comuni poveri. Ora questa Cassa di compensazione non è di facile attuazione, ma vi sono dei casi di emergenza nella vita dei comuni per cui non è da abbandonarsi una concezione di questo genere. Certo essa va studiata, vagliata in tutti i suoi aspetti. Ma io penso che questa solidarietà si possa comunque organizzare in questo nostro Paese.

TRANQUILLINI (D.C.): Il Presidente della Giunta provinciale mi ha preceduto. Era logico, perché ambedue conosciamo passioni e dolori dei comuni. Sottoscrivo a due mani quello che il Presidente ha detto circa la questione del referendum, perché è bene che questa legge democratica sia approvata. Io vedrei volentieri un connubio fra referendum e giustizia distributiva. Parlo di giustizia distributiva, per il semplice fatto che, l'ho visto da tante parti, fra un paese e l'altro c'è un rigagnolo che divide i due comuni; quelli al di qua non pagano le tasse, quelli al di là del rigagnolo pagano le tasse. Purtroppo è così. Ecco perché è necessaria la giustizia distributiva, per dare a chi non ha e togliere a chi ha. Purtroppo vi sono casi pietosissimi. Li conosco. Parlo dei paesi della Valsugana che hanno già formato comune, ma se potessero tornare agli antichi amori, ritornerebbero subito. Ma per orgoglio o altro non vogliono tornare. Però sono anche arrivati a mettere tasse sui generi di prima necessità. I comuni credono di poter amministrare con il sistema di una volta, cioè con un semplice protocollo tenuto più o meno bene e con un libro mastro e le reversali. Questo non può più essere, bisogna che si mettano in mente che oggi c'è bisogno di molta carta. Anch'io sono di avviso di essere molto prudenti quando si deve trattare di suddividere i comuni; bisogna pensare all'autosufficienza.

BANAL (D.C.): Ho visto che siamo tutti concordi di usare le massime precauzioni nella separazione e ricostituzione dei comuni. Considero questa legge sul referendum una delle precauzioni da prendersi in materia; e visto che in linea di massima siamo d'accordo propongo di passare all'esame della legge.

SCOTONI (P.C.I.): Mi associo a quanto ha detto Banal. Siccome con questa legge non si separa nessun comune, ma si da solo uno strumento per rendere possibile una separazione, credo che si possa senz'altro passare all'esame dettagliato. Mi si consenta di dire una cosa. Quando la Giunta preparerà l'istruttoria di una separazione di un comune che ha fatto la domanda, tenga anche conto della possibilità che la Regione deleghi al comune determinate attribuzioni, e perciò della possibilità che i comuni, nel caso di questa delega, siano anche in grado di osservare i compiti a loro delegati.

PRESIDENTE: La seduta è tolta e viene ripresa alle ore 14.30.

(Ore 12.20).

(Ore 15).

PRESIDENTE: La seduta è ripresa. Ha la parola il consigliere Fontanari.

FONTANARI (P.P.T.T.): Vorrei pregare l'Assessore agli affari generali di un chiarimento. Vorrei sapere come viene impostato questo sistema di referendum. Certe frazioni, per esempio a Pergine, una volta avevano tutta la buona volontà di staccarsi; oggi che hanno fatto i conti, non vogliono più saperne. Se il referendum viene imposto alle frazioni, succede che la frazione ricca viene staccata e quella povera resta in groppa a noi, o viceversa, se il referendum viene interessato al centro, quelle rimangono a noi. Io sono sempre disposto a votare per questo referendum, solo se viene applicato con metodo. Che non succeda poi come è già successo in altri paesi, che i paesi poveri si staccavano. Difatti vedo il caso di Pergine, che si riferisce al distacco delle frazioni che sono in maggioranza. E tutte le proposte che il comune vorrebbe fare nel centro, vengono bocciate dai sindaci delle frazioni, e viceversa. Tanto che il mio paese, come molti altri, si trova in condizioni di non poter fare nemmeno un piccolo acquedotto. Voterò sempre per il referendum, ma con giudizio.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Mi sembra che posso essere abbastanza breve nella risposta, perché nel complesso i signori Consiglieri che sono intervenuti nella discussione, hanno riconosciuto non solo l'opportunità e la convenienza, ma la necessità della legge stessa. E la legge è di una rara semplicità, perché le questioni da principio toccate dalla legge sono forse due, ed è quindi facile arrivare sollecitamente anche ad un'approvazione. Rispondo al consigliere Salvetti che si è un po' più diffuso sul contenuto della legge e su quello che dovrebbe essere l'evoluzione o l'applicazione della legge stessa nella pratica. Il consigliere Salvetti ha accennato alla necessità di usare nel frazionamento di questi comuni la massima cautela, cioè che si voglia creare degli enti che abbiano la possibilità di una vita autonoma. La Giunta regionale si è preoccupata di questo; e nei rilievi che sono stati fatti fino ad ora, è stato dato incarico, malgrado tutti i bilanci presentati a chi vuole e non vuole arrivare alla separazione. I bilanci sono stati fatti compilare in ufficio nei confronti dell'amministrazione del

comune e sono stati presentati ai rappresentanti dei comuni che domandano la separazione, cercando di capire se questi comuni costituiti possono soddisfare adeguatamente ai pubblici servizi. Perché questa è la richiesta della legge, quando si fa domanda di separazione. Sarà cura della Giunta che, quando verranno indetti questi referendum, intervengano gli interessati, a istruire, a mettere la popolazione in chiaro su quello che è l'atto che viene a compiere e quali possono essere le conseguenze di quest'atto stesso. La Giunta regionale dedicherà le sue cure in quei giorni che precedono la votazione per dare la massima istruzione, e mettere la popolazione nella massima chiarezza su quello che è l'atto che verrà svolto; e disporrà che i bilanci compilati d'ufficio vengano esposti negli atti pubblici, perché si prenda visione di quelle che saranno le conseguenze della separazione. Al consigliere Vinante vorrei osservare che è certo che il numero della popolazione sarà determinante nel concedere, nell'approvare la separazione, ma nei nostri piccoli comuni, se prendiamo la cifra di 3000 abitanti, possiamo dire « addio » e non provvedere a fare una legge, perché i casi si potranno contare sulle dita di una mano. Per quanto riguarda la Cassa di compensazione, a cui ha accennato il consigliere Defant, dico che essa è di pubblica utilità, in quanto nei comuni più poveri c'é la Cassa Rurale, perché possano avere una vita più civile. L'idea della Cassa di compensazione è un'idea che non si può trascurare, in quanto si è discusso della Regione e si è parlato di regioni ricche e regioni povere. È una cosa che potrà occupare il Consiglio regionale, ma è una cosa molto difficile da mettere in esecuzione. Quello che è difficile può darsi che non sia impossibile, ma difficile indubbiamente. Il consigliere dottor Balista, ha fatto richiamo a questo riguardo a quella che è la situazione ed a quelle che sono le possibilità della Regione e delle Province anche di fronte alla disposizione dello Statuto, articolo 70, cioè che la Regione potrà intervenire a favore dei comuni deficitari; però in via del tutto eccezionale. Cioè non può essere una deficienza continua. Potrà essere per un certo momento, per un periodo: ma naturalmente se questa situazione dovesse continuare nel tempo, non si può continuare a mantenere un comune in stato deficitario, che non potrebbe muoversi in quanto ogni suo atto sarebbe sottoposto a tutti i controlli possibili ed immaginabili. Mi pare che gli altri intervenuti si sono contenuti entro questi limiti ai quali ho già risposto, ed è stato fatto rilevare che il Consiglio regionale deve cercare di creare degli enti vitali. Questa è un'opera in modo particolare del Consiglio, al quale tutte le separazioni verranno sottoposte. Esaminare se le richieste delle popolazioni siano fondate, siano possibili e se si possa dar corso alle stesse, affinché il comune, dopo questo atto legislativo, non dia subito noia all'amministrazione, come è avvenuto purtroppo in molti comuni.

PRESIDENTE: Ritengo che la discussione preliminare possa essere chiusa e che il Consiglio sia d'accordo di entrare nell'esame del progetto di referendum per la costituzione dei nuovi comuni.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): L'articolo 1 parla di domanda relativa al mutamento del capoluogo dei comuni. Ci sono dei casi nei quali il capoluogo del comune è tale esclusivamente per motivi topografici, in quanto è nel centro di un certo numero di frazioni. Ritengo che in questo primo articolo e poi

negli altri, si dovrebbe osservare che, nel caso di mutamento di capoluogo, ciò deve essere possibile solo se le elezioni avvenute per frazioni separate avranno la maggioranza in tutte le frazioni.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Naturalmente non è interessata una frazione singola, ma tutte le frazioni che sono parte di un comune, nel quale cumulativamente la maggioranza vuole che la sede del capoluogo sia stabilita nella tal frazione. O ha uno scopo il referendum, ed ha la maggioranza, o non lo ha.

BENEDIKTER (S.V.P.): Faccio riferimento al verbale delle due sedute della Commissione agli affari generali, nelle quali è stata discussa questa legge, e sono stati concordati degli emendamenti alla legge stessa. E precisamente si tratta di un'aggiunta all'articolo 1, che manca nel testo ciclostilato. « Le domande sono presentate alla Giunta provinciale, che le trasmette entro un mese alla Giunta regionale con proprio motivato parere ». Trattandosi di modifiche già concordate con l'Assessore, credo che non ci sia alcuna obiezione alla relativa aggiunta.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Sono d'accordo, anche perché in realtà le domande devono essere sempre trasmesse alla Giunta provinciale per il parere e le osservazioni. La prassi è di sentire prima il Consiglio comunale, quindi il parere della Giunta provinciale. Questa modificazione corrisponde, io credo, alla prassi ancora in uso per le domande di separazione.

SALVETTI (P.S.I.): Su quest'ultima variazione, di cui sento adesso notizia, si potrebbe anche concordare, ma nasce una complicazione. Se è semplicemente una trasmissione di carte per via gerarchica, ha un significato e basterebbero anche 15 giorni; ma quando si dice « motivato parere », andiamo incontro a difficoltà, a meno che non si voglia stabilire che per dare il motivato parere la Giunta provinciale deve entrare nel merito, fare un'inchiesta, allegare il progetto, mandare un ispettore a fare un'inchiesta in loco. Oppure l'Assessore agli affari generali è esso impegnato, come penso, ad intervenire, a fare un'inchiesta, un'istruttoria ed a entrare nel merito con l'organo provinciale e regionale, perché egli è responsabile di fronte al Consiglio regionale. Ed allora corriamo il pericolo di fare un doppione. O noi diamo alla Provincia, per delega chiaramente detta, questo compito investigativo, ed allora il parere della Giunta è press'a poco una premessa valida, e l'Assessore viene a dirci quello che ha sentito dagli altri; oppure l'Assessore viene a dire che gli organi regionali hanno tenuto conto di tutto, compreso il parere della Provincia, ma è andato per conto suo. La questione sollevata da Bruschetti è più grave di quanto possa apparire. È questione di trovare la formula, perché qui si tratta di fare il referendum, verso la separazione, e queste domande possono avvenire in quanto si tratta di domande di autonomia comunale, ed io penserei anche al piccolo settore che si sente di staccare, dal grosso del corpo, che si vuol separare per fare comune a sè. Perché può anche verificarsi l'ipotesi che sia il grosso che vuol separarsi dal piccolo. La legge partiva solo dal presupposto che fossero i capigruppo che avanzano la domanda, mentre si doveva intendere la maggioranza del comune. Adesso possiamo avere soluzioni diverse. Pongo il problema, perché questa è una casistica che possiamo citare con nomi alla mano.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): La legge comunale dice: « *Uguale facoltà è concessa al capoluogo di un comune che si trova nelle condizioni suindicate, quando le sue frazioni siano naturalmente separate da esso* ».

SALVETTI (P.S.I.): Bisogna prevederlo.

ERCKERT (S.V.P.): La legge comunale e provinciale fissa espressamente le condizioni, alle quali può essere fatta la domanda per la istituzione di un nuovo comune e di una separazione. In questa legge si fissano solo le condizioni su come è da farsi il referendum. Però c'è una cosa che non è chiara, nella legge comunale; perché effettivamente la Provincia ha la tutela e la sorveglianza dei comuni. Quindi non è possibile che le Province vengano sorvegliate e che vengano prese decisioni, senza che la Giunta provinciale non possa neanche dare il parere e sentire qualche cosa. Secondo me, siccome finora era diritto e obbligo del Prefetto, alla Giunta provinciale deve essere mantenuto questo principio. La Provincia, rispettivamente la Giunta provinciale, deve avere la domanda per poterla esaminare, perché la Giunta conosce la situazione di tutti i comuni, e poi passa le pratiche alla Giunta regionale per il provvedimento che ritenga opportuno di prendere, e per le decisioni.

PRESIDENTE: È posto ai voti l'emendamento aggiuntivo, proposto dal dottor Benedikter.

SALVETTI (P.S.I.): Torno ancora alla mia domanda. La Giunta regionale, accertata la regolarità delle domande e l'istruttoria, ordina la votazione del referendum. Se è vero questo, comprendo l'aggiunta fatta da Benedikter. Perché un esame di merito doveva essere fatto da qualcuno. Qui mi pare che la Giunta regionale si limiti al giudizio di legittimità e regolarità dell'istruttoria, non al contenuto dell'istruttoria. Ora, se è questo il pensiero, comprendo benissimo che l'unico organo che vada nel merito è la Giunta provinciale. Non si scappa; altrimenti la Giunta regionale non deve limitarsi a dire: « accertata la regolarità ». Dovrebbe dire: « condotta, con tutti i mezzi a sua disposizione, l'istruttoria sulla domanda, decide di passare, ecc.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Mi pare che non ci sarebbe da fare opposizione alla domanda di modificazione, proposta dal dottor Benedikter. Il parere lo ha sempre dato la Provincia, e lo da in base a quegli elementi che ha ormai a cognizione, perché la Giunta provinciale è in condizioni di dare sempre un giudizio sulle frazioni, e l'istruttoria stessa rimane alla Giunta regionale, perché la competenza è della Giunta regionale; il referendum è indetto dalla Giunta regionale, ed il referendum fa parte dell'istruttoria.

TRANQUILLINI (D.C.): Siccome la cosa più importante è di sapere se il nuovo comune sia autosufficiente o meno, sono d'accordo che la Provincia, la quale conosce il polso di tutti i comuni, dia il parere nel merito.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): È chiaro che avendo la Provincia la tutela dei comuni, deve anche esaminare la situazione e dare il parere. Perché la Provincia ha il controllo finanziario del comune, approvandone i bilanci. È chiaro che la Provincia sarà l'organo più indicato a dare il parere motivato. Non che la Provincia

prenda la decisione; e non esclude che la Giunta regionale possa anche accertare la regolarità della domanda, come anche accertare i fatti, se lo crede necessario.

CASTELLI (D.C.): Questo argomento, signori Consiglieri, è stato portato anche nella Commissione legislativa e tutti eravamo d'accordo in via di principio che questa istruttoria, questo primo parere di merito, fosse dato dalla Giunta provinciale.

ERCKERT (S.V.P.): Come ho detto prima, la Giunta provinciale, che sa esattamente la situazione finanziaria dei comuni e che conosce l'andamento del comune, dà un parere motivato. Da questo parere motivato può risultare il caso, che facciamo anche la proposta di non dare loro la separazione. Poi la Giunta regionale prende la decisione. I compiti del Ministero passano alla Giunta regionale, e quelli che spettavano al Prefetto passano all'attuale Giunta provinciale.

VINANTE (P.S.I.): Io ritorno ancora sul mio intervento di questa mattina, perché, malgrado le delucidazioni dell'Assessore, personalmente non sono ancora convinto. Ora io dico che questo referendum potrebbe e può andare, secondo il mio modesto parere, a una ricostituzione di comuni, ma non ad una costituzione ex novo. Io pertanto insisto che questa legge sul referendum sia estesa alla ricostituzione dei comuni, ma per la costituzione dei nuovi comuni bisogna retificare la legge comunale e provinciale.

CAMINITI (P.S.I.): Io penso che l'interpretazione data da Vinante non si possa accogliere per intero. L'articolo 7, citato dal collega Vinante, parla di istituzione di nuovi comuni in modo talmente chiaro, che ogni dubbio mi sembra superfluo. Semmai si potrà eccepire che per l'istituzione di nuovi comuni si devono tenere presenti le norme di cui all'articolo 33 del testo unico della legge comunale e provinciale. Per quanto concerne la questione sollevata dall'emendamento Benedikter, mi dichiaro favorevole alla proposta in quanto è logico che deve essere l'organo provinciale ad esaminare le situazioni dei comuni della provincia ed esprimere il proprio parere in proposito. Ne condivido la preoccupazione espressa precedentemente, in quanto l'articolo 2, II° comma, prevede esattamente la possibilità che la Giunta regionale non accordi la richiesta avanzata; c'è una garanzia talmente lata, per cui ogni preoccupazione mi sembra non sussitente. Concludendo, sono favorevole all'emendamento Benedikter per quanto riguarda la competenza della Provincia e per quanto ha proposto il Presidente Erckert.

BANAL (D.C.): Sono anch'io del parere che se la domanda pervenisse alla Giunta regionale, essa dovrebbe poi rivolgersi alla Giunta provinciale: è una cosa logica.

CAMINITI (P.S.I.): Non è vincolante, anche se non va.

SALVETTI (P.S.I.): Ero d'accordo fin da principio, purché sia chiaro che non è vincolante né nella prassi, né negli intendimenti. Bisogna dire quali sono i crismi della legalità, per cui una domanda legittimamente può essere accolta. La legge lo dice e qui non si fa riferimento alla legge.

CRISTOFORETTI M.S.I.): Mi associo a quello ce ha dichiarato Salvetti per il riferimento alla legge. In quanto al comma aggiuntivo del dottor Benedikter, lo accetto purché nel secondo comma dell'articolo 2 si dica che:

« accertata la regolarità della domanda e dell'istruttoria » sia consentito alla Giunta regionale la possibilità di completare questa istruttoria.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Nell'articolo è richiamata la legge in vigore. Con questo sono richiamate le attuali disposizioni della legge; diversamente si dovrebbero svolgere tutte le pratiche; le domande di solito venivano presentate al sindaco, che doveva vidimarle e le sottoponeva al parere della Giunta, della Prefettura, e poi della Giunta provinciale; quindi la Prefettura le trasmetteva al Ministero. Ora se si deve designare il procedimento, vanno presentate al comune e, con parere del comune, si trasmettono alla Giunta provinciale, che, entro un mese, con motivato parere, le trasmette alla Giunta regionale. Questo il procedimento.

PRESIDENTE: Se nessuno prende la parola, viene posto ai voti l'articolo 1 con il comma aggiuntivo. Chi è d'accordo con l'articolo 1, con la formula che è stata proposta, è pregato di alzare la mano. Unanimità.

È aperta la discussione sull'articolo 2. Chi domanda la parola? All'articolo 2, nella penultima riga del secondo comma, si dirà: *« sottoporre la domanda alla deliberazione del Consiglio regionale »*. Ultima riga: *« . . . uniformarmi alle decisioni di quest'ultimo »*.

SALVETTI (P.S.I.): Qui è bene chiarire su un punto essenziale. Bisogna sapere chi decide agli effetti della volontà del referendum, chi abbia cioè la capacità dirimente: sarà solo la volontà della frazione che vuol andarsene? Siccome dall'articolo 3 mi pare di capire che in tutti i comuni o frazioni interessate, la parte della popolazione che non intende andarsene, praticamente rimane con il grosso, se valesse il referendum per tutti, è chiaro che la frazione sarebbe regolarmente sommersa e tutto diventa una buffonata.

DEFANT (A.S.A.R.): Il problema sollevato del consigliere Salvetti è veramente interessante; ma io ritengo che, dal punto di vista del diritto, tutte le frazioni ex comuni. che sono state aggregate a comuni più grandi, abbiano il sacrosanto diritto di pronunciarsi separatamente, perché la loro unione è stata fatta d'imperio e non con la volontà della popolazione, prescindendo dal fatto dei nuovi rapporti economici che si sono costituiti. Certamente l'organo superiore dovrà tenere conto, ma il diritto non è contestabile a quelle frazioni che sono state aggregate. Dal punto di vista del diritto non vi è da discutere; dagli altri punti di vista gli organi direttivi dovranno entrare in merito.

VINANTE (P.S.I.): Volevo affermare che è giusto quanto ha asserito Salvetti. D'altronde è anche giusto sentire il rimanente della popolazione, perché nell'eventualità che la frazione che vuole distaccarsi, non dia risultati tangibili chiarissimi, le risultanze del referendum della popolazione che rimane, possono servire da elemento di giudizio domani nella determinazione conclusiva. Quindi propongo che il referendum sia esteso a tutto il comune ed a tutte le frazioni con seggi separati.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): È detto nell'articolo 4 del regolamento, e c'è nell'articolo 8. Quindi vota tutto il comune, e rispettivamente quando vi sono particolarismi, si terrà conto anche delle grosse località e non solo delle frazioni.

PARIS (P.S.L.I.): Io credo che il nocciolo di questa legge stia appunto qui: chi

tende a separarsi, sono le frazioni che finanziariamente stanno bene, ed hanno un patrimonio. In quei comuni che si sono venuti a costituire con la fusione forzata di 4 o 5 o 7 frazioni, è logico che le frazioni ricche chiedano di costituirsi in comune e che a carico del centro rimangano quelle che non domandano e non hanno la sufficienza finanziaria che, anche se lo chiedessero, noi, per quanto disposto dall'articolo 2, non potremmo ammettere. Ora, mi pare giusto siano sentite l'una e l'altra parte; poi si pronunceranno la Giunta e il Consiglio. Secondo il mio punto di vista (e dichiaro che ci sono delle situazioni che richiedono una soluzione) sono contrario ad un frazionamento eccessivo dei comuni, perché non so quali ragioni ci siano per istituire un comune di 300 abitanti. Le frazioni ricche fanno comune e le povere rimangono a carico del centro. Il problema che si offre si può dividere in due casi: caso di separazione delle frazioni ricche; caso di aggregazione per frazioni povere. Ora, nel caso di separazione, la frazione che vuol separarsi, è padrona di farlo e di votare, pertanto, la separazione; ci può essere una frazione tipo Gardolo, la quale è stata per 20 anni finanziata dal comune; in tal caso anche il comune ha un vantaggio. Nel caso di un'aggregazione, è giusto che sia sentito tutto il comune.

CAPRONI (P.P.T.T.): Mi pare che sia stata fatta un po' di confusione. Bisogna distinguere fra le frazioni di comuni che sono sempre state frazioni all'origine, i cui patrimoni, una volta separati, sono stati messi insieme con il patrimonio del comune e dilapidati, ed i comuni oggi frazioni che sono stati sempre comuni, anteriormente alla famosa legge. Quelle aggregate, che sono sempre state comune, hanno avuto anche in antico una possibilità di vita autonoma, e questa possibilità, quando il risultato del referendum si dovrà portare in Consiglio, si dovrà decidere, dovrà essere ben ponderata in senso favorevole al comune. Noi siamo qui per la tutela della libertà, perché se Gardolo era una volta comune e ci chiede di essere ricostituito comune, secondo noi ha il sacrosanto diritto di vederci riconoscere questa facoltà e questa libertà. C'è forse il caso dei comuni poveri e dei comuni ricchi, delle farzioni povere e delle frazioni ricche. È logico che il ricco ha la tendenza a soverchiare il povero, cioè ad usufruire maggiormente della rendita del povero. Ma, a base di ogni decisione da parte nostra, da parte del Consiglio, come criterio generale, deve essere la libertà.

ERCKERT (S.V.P.): Mi sembra che ci troviamo su una strada sbagliata. Qui si tratta solo di fare una legge sul come si accerta la volontà della popolazione, e quando si è accertata la volontà della popolazione, allora spetta solo alla Giunta ed al Consiglio di decidere caso per caso.

SCOTONI (P.C.I.): Salvetti ha voluto precisare se in occasione del referendum, si debba sentire solo la popolazione della frazione o delle frazioni che si debbono separare, o se si devono sentire le popolazioni tutte del comune. Evidentemente la materia rientra nell'oggetto; però a me pare che la cosa sia già risolta dallo Statuto che, come ha fatto rilevare l'assessore Negri, sia all'articolo 4 che all'articolo 8, prevede che sarà udita tutta la popolazione del comune, tenendo distinte le forme delle due volontà. Da una parte la volontà del comune quale esso è attualmente, meno le frazioni che dovrebbero distaccarsi; dall'altra parte la volontà delle frazioni che

dovrebbero distaccarsi. Non è detto che perché il comune ha più abitanti in questa sede si debba tenere conto del numero assoluto di quelli che hanno votato. Ci sono due volontà che vanno messe sullo stesso piede ed hanno la loro importanza. Poi valuterà il Consiglio quale tesi deve essere accettata. Mi pare che la soluzione data dalla legge non poteva essere diversa, perché ci era suggerita dallo Statuto. Mi pare che, sia fuori dubbio che più o meno, siano interessate tutte le popolazioni che abitano nel comune che viene ad essere modificato, e questo è stato ribadito dalla legge, che parla all'articolo 4 di popolazioni interessate, ed all'articolo 8 di popolazioni maggiormente e particolarmente interessate, e per l'appunto si riferisce alla popolazione della frazione che deve staccarsi.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): La Commissione legislativa ha detto che noi vogliamo il referendum in genere, i consiglieri si sono espressi ripetutamente anche nei miei confronti che bisogna cercare di fare il referendum perché le altre forme possono diventare anche arbitrarie, in modo che attraverso il referendum il Consiglio può sgravare una certa propria responsabilità nella decisione. La legge tiene conto unicamente della formalità, e nella formalità è previsto che tutti quelli che possono avere interesse nel comune devono venire sentiti. Perché queste volontà non vengano confuse, perché si sappia, se a Trento facciamo un referendum per la questione di Sopramonte, se Sopramonte ha votato pro o contro, è opportuno che ci sia una sezione elettorale apposita, che dica: Sopramonte ha votato nel referendum per la separazione; Trento ha votato il referendum contro la separazione. Resta al Consiglio di trarre le conseguenze, e, nel decidere, il Consiglio dovrà muovere da quelli che sono i veri interessi generali dell'uno e dell'altro, e da quelli che sono gli interessi economici della Regione stessa.

(*Approvazioni*).

PRESIDENTE: Nel 2° comma nell'articolo 2 la dicitura «*perché il nuovo comune*» viene cambiata in «*perché i nuovi comuni non avrebbero mezzi sufficienti* ». Chi è d'accordo per la formulazione dell'articolo 2, è pregato di alzare la mano. Unanimità.

È aperta la discussione sull'articolo 3. Chi è d'accordo per l'approvazione dell'articolo 3 è pregato di alzare la mano. Unanimità.

È aperta la discussione sull'articolo 4. Chi è d'accordo per l'approvazione dell'articolo 4 è pregato di alzare la mano. Unanimità.

È aperta la discussione sull'articolo 5.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Nella legge sul referendum è stata introdotta questa dizione, perché naturalmente il referendum dovrebbe essere una forma un po' spiccia, senza quelle grandi formalità che possono essere e sono necessarie nelle elezioni. Di solito dove si fa il referendum i cittadini devono iscriversi nelle liste elettorali, una pratica che da noi non è in uso. È adottata la formula delle liste elettorali valevoli per le elezioni regionali, perché in queste liste regionali è tenuto conto della residenza, perché così stabilisce lo Statuto. Quindi è assicurata per lo meno la residenza regionale. Queste liste elettorali non esistono, ma c'è un articolo nelle disposizioni finali, dove è detto che fino a quando non risulta compilata ed approvata la lista per le elezioni regionali, nonché le disposizioni per le variazioni alle liste, devono supplire le liste in vigore. Ora c'è la questione che si era posta la Giunta regionale: arrivare

nel modo più spiccio a definire la quantità di pratiche, la cui definizione è attesa da molti comuni, e per la quale esiste nella provincia di Trento un disagio cui si dovrebbe ovviare il più presto possibile. Si è tentato in modo particolare di andare al più presto possibile verso questi comizi per il referendum. La Giunta regionale si rimette al Consiglio per questa formula, in modo particolare per quei paesi di montagna che sono i più interessati e fanno queste domande di separazione. Quelli che abitano nei comuni sono quasi unicamente residenti; i non residenti non sono di solito iscritti nelle liste elettorali. Credo che la percentuale sia minima, se non si vuole scendere alla situazione espressa dalla città di Trento.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Noi non possiamo essere d'accordo sulla dizione attuale dell'articolo 5, perché, per esercitare il referendum nelle frazioni che vogliono ridiventare comune, bisogna essere iscritti nel registro della popolazione stabile del comune. Perché altrimenti si potrebbe manovrare quella massa non iscritta nelle liste della popolazione stabile, da parte di certi partiti o frazioni. Perché ci saranno correnti pro e contro, che potrebbero influire sulla precisa volontà di coloro che sono iscritti nelle liste della popolazione stabile. Coloro che sono iscritti nelle liste della popolazione stabile pagano la tasse al comune; gli altri non hanno obblighi, e perciò non votano, perché domani possono avere il diritto di influire sul referendum. Né mi si può dire che a questi si toglie il diritto di voto, perché esso non è un voto come nelle elezioni politiche ed amministrative, dove si toglie al cittadino il diritto essenziale; questo non si può dire. Perciò se si è accettato ieri il principio, a maggiore ragione si deve accettare oggi.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Volevo osservare che si potrebbe escludere l'inciso «valevoli per le elezioni regionali».

UNTERRICHTER (D.C.): Mi sembra che ci sia la paura di fare delle leggi chiare e corrispondenti ai desideri delle nostre popolazioni. È evidente che il referendum lo si fa per risolvere problemi che interessano la popolazione residente nel comune o frazione, e quindi è logico che a questo referendum siano chiamate solo queste popolazioni. Preciso che nella Commissione, all'unanimità avevamo riconosciuto questo principio, e quindi ricordo qui al Consiglio che tutti quelli che erano nella Commissione si sono trovati d'accordo nell'accettare il principio che il referendum sia riservato ai residenti nel comune o frazioni rispettive. Non si può dire «valevoli per le elezioni regionali », perché per le elezioni regionali bisognava essere residenti nella regione, ma non in quel tal comune della regione. Né vale l'argomentazione che qui perdiamo altro tempo. Perderemo 10 giorni per aggiornare queste liste di cittadini che hanno diritto di partecipare al referendum, ma non possiamo far male una legge per risparmiare 15 giorni !

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Il lavoro da fare è brevissimo. Si confrontano le liste elettorali con i registri della popolazione, e chi non è iscritto non avrà il certificato per il referendum. È tutto qui. Chi non potrà partecipare in base a questa legge, riceverà comunicazione dal comune.

CAMINITI (P.S.I.): Vorrei sapere se in sede di esame di questo testo presso la Commissione, si sia raggiunto qualche accordo o meno, perché ieri sono stati citati degli ac-

cordi, e ad un certo momento, si imposta una determinata condotta in relazione ad accordi che erano stati concretati nella riunione. Ora mi sorprende che per un verso certi accordi si richiamino, e per un altro no; e mi sorprende che in certe occasioni vengano richiamati ed in altre no. Sentiamo la Commissione legislativa quali accordi ha preso a suo tempo in relazione all'articolo 5; altrimenti non saprei come giustificare questa dizione dell'articolo 5, che è in contrasto, a quanto mi sembra, con il 34.

UNTERRICHTER (D.C.): Non è stato preso nessun accordo; nella Commissione siamo stati tutti d'accordo, all'unanimità, di riconoscere la necessità del requisito della residenza nel comune. Oltre a questo nostro accordo c'è anche la logica che sta a suffragare questa condizione.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Vorrei osservare a Caminiti che nella relazione ho detto che la Commissione aveva aggiunto « ivi residenti ». E nella relazione la Giunta si richiamava a quella che sarà la legge elettorale nel comune di Bolzano, e quindi si sarebbe uniformata la decisione a quella che sarebbe stata la decisione del Consiglio. Naturalmente questa modificazione non è stata assunta dalla legge, perché l'intenzione della Giunta era quella di poter sollecitare il più possibile i comizi per la votazione del referendum. Mi permetta ora di fare qui, a questo punto, una modificazione all'articolo 34 che è una disposizione transitoria, e la proposta sarebbe questa: « fino a quando non risultino compilate ed approvate le liste per le elezioni regionali, nonché le norme e disposizioni che concernono tali liste », ecc. Si sarebbe proposto il provvedimento relativamente più semplice che fosse possibile; dal momento in cui la domanda di referendum viene presentata, il Sindaco procede all'esame delle liste elettorali, compila le liste elettorali eliminando quelli che non hanno la residenza. Quelli che non hanno la residenza, vengono informati di questa cancellazione, ed hanno il diritto di ricorrere alla Giunta regionale. È un emendamento da proporsi.

CAMINITI (P.S.I.): Mi sorprende il fatto che, mentre nel progetto di legge riguardante le elezioni amministrative nella regione, all'articolo 5 era detto chiaramente che la residenza era indispensabile, in questo invece si è adoperata una formula diversa da quello che era l'accordo raggiunto in sede di Commissione. Comunque non vado a fare il processo a questa procedura; però per quanto concerne la questione riguardante la residenza, io, che non sono troppo tenero in questa faccenda, devo d'altra parte riconoscere che, trattandosi di questioni che interessano in modo vitale il territorio di una popolazione — aggregazione o meno di territorio — e soprattutto questioni patrimoniali, sono d'accordo che ci sia anche il requisito della residenza. Quindi per il motivo che in questa materia mi convince, io trovo opportuno votare a favore, e spero che questo non sia considerato un atto demagogico ancora una volta dal Dolomiten.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Non propongo di andare al 34; quando avremo fatto il 5 andremo al 34, e lo modificheremo secondo l'articolo 5.

PRESIDENTE: Il testo dell'articolo 5 viene posto ai voti. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. 34 favorevoli; 1 contrario.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Sono contrario perché avevo proposto un emendamento che non è stato votato.

PRESIDENTE: Chi si astiene? È aperta la discussione sull'articolo 6. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Unanimità.

Articolo 7. Unanimità.

Articolo 8. È aperta la discussione.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ritengo necessario omettere anche qui l'accenno alle elezioni regionali, perché non esistono queste disposizioni generali per le elezioni regionali. Il relativo riferimento è stato omesso anche nell'articolo 5, dove si è parlato di liste elettorali valevoli per le elezioni regionali. Anche qui credo che basti dire: valgono le disposizioni generali in vigore, senza quel riferimento alle elezioni regionali. Non sarebbe logico.

PRESIDENTE: Chi è d'accordo per l'approvazione dell'articolo 8 è pregato di alzare la mano. Unanimità.

È aperta la discussione sull'articolo 9. Chi è d'accordo per l'approvazione dell'articolo 9 è pregato di alzare la mano. Unanimità.

È aperta la discussione sull'articolo 10.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Io chiederei la cancellazione del 2° comma per quanto riguarda l'obbligatorietà. Se noi fissiamo il principio che è obbligatorio, dobbiamo fissare anche le relative sanzioni. È inutile dire: se non è obbligatorio tu vai all'inferno. Non è una cosa sufficiente. Siccome non possiamo stabilire sanzioni penali sia pure nell'ambito di poche migliaia di lire, io ritengo dire: la carica di scrutatore è gratuita. Dire obbligatorio e poi non fissare la sanzione, non è giusto.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): È gratuito ed obbligatorio anche nelle elezioni comunali.

UNTERRICHTER (D.C.): Io credo che noi possiamo tranquillamente fissare nella nostra legge che è obbligatorio, anche se non è stato ancora concordato a Roma il sistema per rendere coercitiva la nostra legge, per avere le sanzioni, per poter stabilire domani, d'accordo con Roma, le sanzioni che colpiscono quei tali che trasgrediscono le nostre leggi. Per un incarico come questo, è bene affermare che è obbligatorio, perché c'è perlomeno una trasgressione morale; quel tale cittadino saprà di essersi rifiutato ad una legge della Regione, ed anche quella sanzione ha il suo peso.

CAPRONI (P.P.T.T.): Volevo dire a Cristoforetti, molto bonariamente, che non tutti i progetti di legge sono accompagnati da una sanzione. Ci sono dei progetti di legge con carattere formalmente obbligatorio che non hanno alcuna sanzione.

DEFANT (A.S.A.R.): Bisogna pensare al fatto di principio, che manca la facoltà all'organo regionale di estendere la sua attività in campo penale, e qui vedrei che l'obbligatorietà fosse seguita in qualche modo da una sanzione. D'altra parte non so fino a che punto è arrivata la Commissione paritetica delle norme in materia.

PRESIDENTE: Chi domanda la parola sull'articolo 10? Chi è d'accordo per l'approvazione dell'articolo 10, è pregato di alzare la mano. 25 favorevoli. Approvato. Chi non è d'accordo è pregato di alzare la mano. 2 contrari; 1 astenuto.

TOMA (IND.): Faccio una proposta: leggiamo come ieri articolo per articolo, e poi facciamo una votazione complessiva.

PRESIDENTE: Non possiamo perché è progetto nuovo.

È aperta la discussione sull'articolo 11. Chi è d'accordo per l'approvazione dell'articolo 11 è pregato di alzare la mano. Unanimità.

È aperta la discussione sull'articolo 12. Chi è d'accordo per l'approvazione dell'articolo 12 è pregato di alzare la mano. Unanimità

È aperta la discussione sull'articolo 13. Chi è d'accordo per l'approvazione dell'articolo 13 è pregato di alzare la mano. Unanimità.

È aperta la discussione sull'articolo 14. Chi è d'accordo per l'approvazione dell'articolo 14 è pregato di alzare la mano. Unanimità. Si osserva che nella prima riga dell'articolo 14, al posto di « corrente » si leggerà « gruppo ».

È aperta la discussione sull'articolo 15. Chi è d'accordo per l'approvazione dell'articolo 15 è pregato di alzare la mano. Unanimità

È aperta la discussione sull'articolo 16. Chi è d'accordo per l'approvazione dell'articolo 16 è pregato di alzare la mano. Unanimità.

È aperta la discussione sull'articolo 17. Chi è d'accordo per l'approvazione dell'articolo 17 è pregato di alzare la mano. Unanimità.

È aperta la discussione sull'articolo 18. Chi è d'accordo per l'approvazione dell'articolo 18 è pregato di alzare la mano. Unanimità.

BALISTA (D.C.): Volevo fosse completato prescrivendo che il Presidente apponga la firma nell'apposito spazio dove mette il timbro. È una prassi che si fa dovunque, ed è una garanzia.

PRESIDENTE: Deve apporre nell'apposito spazio la propria firma. Il Presidente toglie dal pacco delle schede il numero delle schede da dare agli elettori, iscritti alla sezione, vi appone la propria firma e vi fa apporre il timbro della sezione elettorale del comune.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Forse è meglio mettere il timbro prima della firma. perché la firma convalida il timbro.

PRESIDENTE: È aperta la discussione sull'articolo 19. Chi è d'accordo per l'approvazione dell'articolo 19 è pregato di alzare la mano. Unanimità.

È aperta la discussione sull'articolo 20. Chi è d'accordo per l'approvazione dell'articolo 20 è pregato di alzare la mano. Unanimità.

È aperta la discussione sull'articolo 21. Chi è d'accordo per l'approvazione dell'articolo 21 è pregato di alzare la mano. Unanimità.

È aperta la discussione sull'articolo 22.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Ci sono due diverse dizioni. Mentre nella prima si dice sul monosillabo a fianco, la seconda volta si dice « sopra ». Che cosa vuol dire verticalmente sopra ? Domani ci potrebbero essere delle contestazioni; bisogna mantenere la stessa denominazione, sia per il sì che per il no.

PRESIDENTE: Si deve dire sul monosillabo.

CRISTOFORETTI: (M.S.I.): O a fianco.

UNTERRICHTER (D.C.): Io credo che sia opportuno tracciare il segno solo a fianco, perché se no creiamo confusione.

PRESIDENTE: Meglio sarebbe stato non mettere né sì né no, ma lasciare in bianco, e scrivere sotto che chi vuol sì scrive sì, chi vuol no scrive no.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Il suo parere non è esatto, perché su un articolo pubblicato sul foglio governativo di Trento in terza pagina era scritto che il 2% della popolazione trentina è analfabeta. Se questo 2% non sa scrivere né sì né no, non sa distinguerli nemmeno quando sono scritti o stampati!

PRESIDENTE: Chi è d'accordo per l'approvazione dell'articolo 22 è pregato di alzare la mano. Unanimità.

È aperta la discussione sull'articolo 23. Chi è d'accordo per l'approvazione dell'articolo 23 è pregato di alzare la mano. Unanimità.

È aperta la discussione sull'articolo 24. Chi è d'accordo per l'approvazione dell'articolo 24 è pregato di alzare la mano. Unanimità.

È aperta la discussione sull'articolo 25. Chi è d'accordo per l'approvazione dell'articolo 25 è pregato di alzare la mano. Unanimità

È aperta la discussione sull'articolo 26. Chi è d'accordo per l'approvazione dell'articolo 26 è pregato di alzare la mano. Unanimità.

È aperta la discussione sull'articolo 27. All'articolo 27 la parola « ricognizione » è sostituita con la parola « riconoscimento ». Chi è d'accordo per la formulazione dell'articolo 27 è pregato di alzare la mano. Unanimità.

È aperta la discussione sull'articolo 28. Chi è d'accordo per l'approvazione dell'articolo 28 è pregato di alzare la mano. Unanimità.

È aperta la discussione sull'articolo 29. Chi è d'accordo per l'approvazione dell'articolo 29 è pregato di alzare la mano. Unanimità.

È aperta la discussione sull'articolo 30. Chi è d'accordo per l'approvazione dell'articolo 30 è pregato di azare la mano. Unanimità.

È aperta la discussione sull'articolo 31. Chi è d'accordo per l'approvazione dell'articolo 31 è pregato di alzare la mano. Unanimità.

È aperta la discussione sull'articolo 32. Chi è d'accordo per l'approvazione dell'articolo 32 è pregato di alzare la mano. Unanimità.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): A questo punto devo domandare se la Commissione che ha steso il progetto di legge e la Giunta che lo ha presentato, non si sono domandate che percentuale degli elettori è necessaria perché il referendum sia valido. Stando alla legge, come è qui, potrebbero presentarsi anche 20 elettori su 2000 di un comune, e il referendum sarebbe valido.

BANAL (D.C.): La votazione non è vincolativa né per la Giunta, né per il Consiglio. Non sono i cittadini che decidono la separazione, è sempre la Giunta ed il Consiglio.

PRESIDENTE: È aperta la discussione sull'articolo 33.

SALVETTI (P.S.I.): Ciò che interessa da vicino le frazioni è l'autosufficienza finanziaria. Bisogna dunque che la Regione prima faccia l'esame, perché diversamente contraddice alla tesi detta prima, che non hanno diritto ad essere separate e neanche ad essere ammesse al referendum se l'esame dell'autosufficienza non è positivo. Quindi l'esame dell'autosufficienza dovrebbe precedere non il risultato del referendum, ma la concessione del referendum stesso. Ma deve essere ben chiaro, perché le frazioni si illudono e credono che basti far la domanda ed il referendum si farà. Dunque deve essere ben chiaro che prima deve essere fatto l'esame dell'autosufficienza, mancando la quale non si inizia neanche il referendum.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): La Giunta non respinge mai, ma sot-

topone al Consiglio e dice: in questo caso io non obbligo il referendum, perché non ci sono elementi. Ma è pericoloso quando si promette il referendum, dire di no.

SALVETTI (P.S.I.): In pratica nelle frazioni non sarà mai abbastanza chiarito. La stampa dovrebbe insistere che far la domanda di referendum non è un diritto acquisito. Lo faranno se ed in quanto l'articolo 2 le accompagna. Non sarà mai abbastanza detto, perché so cosa si pensa in giro.

PRESIDENTE: Chi è d'accordo per l'articolo 33 è pregato di alzare la mano. Unanimità.

Articolo 34.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Mi pare che con la modifica fatta all'articolo 5 della legge, sia tolta la ragione dell'articolo 34, in quanto l'articolo 5 è diventato preciso: cioè hanno diritto a partecipare alle elezioni coloro che sono iscritti nelle liste elettorali, e però sono iscritti anche nel registro della popolazione stabile. Naturalmente bisogna precisare la procedura per l'eliminazione e la compilazione delle liste. È opportuno lasciare la precisazione che devono venir compilate inserendo quelli che hanno tutte e due le qualifiche richieste dall'articolo 5; e siccome la cancellazione va soggetta alla partecipazione a chi viene cancellato, viene fissato un termine per il ricorso.

UNTERRICHTER (D.C.): Proporrei di lasciare le cose come stabilito: bisogna essere iscritti nelle liste elettorali ed essere iscritti nel registro della popolazione stabile al momento della indizione del referendum. Non complichiamo le cose adesso. Quindi l'articolo 34 può cadere.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Si tratta di vedere se è necessaria una procedura per la cancellazione.

BALISTA (D.C.): Quella è prevista.

UNTERRICHTER (D.C.): Ai voti la soppressione dell'articolo 34.

PRESIDENTE: L'articolo 34 è soppresso, perché i concetti contenuti sono contenuti nell'articolo 5. Chi è d'accordo per la soppressione è pregato di alzare la mano. Unanimità.

L'articolo 35 prende il numero 34. Chi è d'accordo per l'approvazione dell'articolo 34 è pregato di alzare la mano. Unanimità. Viene votato il complesso della legge regionale per l'esercizio del referendum.

Chi è d'accordo per l'accettazione della legge regionale per l'esercizio del referendum negli articoli che sono stati letti e discussi ed approvati in questa seduta, è pregato di alzare la mano. Unanimità. 32 presenti - 32 favorevoli.

La legge per l'esercizio del referendum è approvata con 32 voti su 32 consiglieri presenti.

Passiamo al **4° punto dell'Ordine del giorno: « Progetto di legge regionale per la ricostituzione dei comuni di Lauregno e Proves ».**

Relazione dell'Assessore agli affari generali.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.):

Le attuali frazioni di Lauregno e Proves, che da tempo immemorabile erano costituite in comuni autonomi, con R. D. 14 luglio 1928 n. 1855, venivano aggregate quali frazioni al limitrofo comune di Rumo. Le popolazioni di Lauregno e Proves hanno sempre mal sopportato quest'unione e in data 20 settembre 1943

con ordinanza n. 6 del Commissario supremo per la zona delle Prealpi, le due frazioni venivano separate da Rumo e costituite di bel nuovo in comuni indipendenti. Ma con la disposizione del Comando alleato del 1° giugno 1945 i due comuni venivano di bel nuovo aggregati, quali frazioni, al comune di Rumo.

La legge costituzionale del 6 febbraio 1948 n. 5 (Statuto regionale) nell'articolo 3 dice che i comuni di Proves e di Lauregno e la frazione di Sinablana del comune di Rumo, già facenti parte della provincia di Trento, sono aggregati alla provincia di Bolzano.

Non è stata però presa alcuna disposizione legislativa ai sensi della legge comunale con la quale sia stata disposta la separazione dal comune di Rumo e la costituzione in comuni autonomi. Questo provvedimento è ora necessario per regolare una posizione di fatto e non di diritto.

I costituendi comuni di Lauregno e Proves sono situati sul versante meridionale dei monti che separano la Valle di Non dalla Valle di Ultimo; Proves giace ad una altezza di 1400 metri e Lauregno di 1150 metri. Economicamente, essi hanno sempre gravitato verso la Valle di Non, ma erano e sono ancor oggi privi di quel che si possa dire una via di comunicazione tanto a sud che a nord, fatta eccezione di qualche strada o sentiero di montagna, poco praticabili.

Presentemente è in costruzione una strada consorziale che dovrebbe congiungere Lauregno con Rumo, da cui dista circa sette chilometri.

Lauregno conta 489 e Proves 391 abitanti e distano fra di loro circa un'ora di cammino. Non esiste un collegamento telefonico.

I due comuni sono provvisti sufficientemente di aule scolastiche ed esistono anche sufficienti locali per il collocamento dell'ufficio comunale.

La ricchezza dei due comuni è costituita dai boschi comunali, Lauregno ha 202 ettari di terreno boschivo e Proves 240, con una produzione annua di massa legnosa di circa 250 mc. per ciascheduno. Proves è proprietario anche di una malga, che è ora in ricostruzione, che darà un reddito abbastanza cospicuo (circa 150.000 - fino a 200.000 lire annue). Anche Lauregno è proprietario di una malga, ma di un valore molto limitato.

In considerazione dell'attuale valore del legname e del bestiame, la popolazione può essere ritenuta discretamente agiata.

La tassa di famiglia ammonta per Proves a circa lire 50 mila, quella sul bestiame a lire 240 mila. Il dazio consumo è in comunione col comune di Rumo e rende complessivamente lire 400 mila; le addizionali alle imposte dirette ammontano a circa lire 90.000.

Le entrate del comune di Lauregno per tasse di famiglia sono di circa lire 85 mila, quella sul bestiame lire 260 mila, e, anche per Lauregno, le addizionali alle imposte dirette si aggirano sulle 90.000 lire.

La costituzione dei due comuni in enti autonomi è una necessità, derivante dal passaggio degli stessi dalla provincia di Trento a quella di Bolzano.

La formazione di un unico comune mal si presta per la forte distanza di uno dall'altro e per la mancanza di una vera via di comunicazione. L'aggregazione ad altri comuni della provincia di Bolzano non è possibile, perché essi sono contigui soltanto ai comuni di S. Felice e Senale, il cui potere economico e contributivo è ancora minore di quello di Lauregno e Proves.

Inoltre la distanza e la mancanza di strade non possono raccomandare una unione dei quattro comuni.

Tenuto conto che i comuni da costituirsi sono sufficientemente provvisti di edifici scolastici e per gli uffici comunali, che si tratta di comuni con masi separati, ognuno dei quali deve provvedere da sè all'approvvigionamento idrico, che le strade non possono essere che poderali, essi potranno avere un'esistenza autonoma, contenendo le spese a quelle indispensabili, a quelle per gli uffici comunali e per le scuole, per il servizio sanitario e veterinario.

I servizi sanitari verranno assicurati mantenendo i consorzi già esistenti con il comune di Rumo (medico) e con quello di Revò (veterinario); per il servizio ostetrico potrà venir formato un consorzio fra i due nuovi comuni di Lauregno e Proves.

In complesso si ritiene che i comuni in questione siano in grado di far fronte a tutti i limitati bisogni per un'amministrazione autonoma con i proventi boschivi e patrimoniali e con la normale applicazione di tutte le imposte e tasse comunali.

La Deputazione provinciale di Trento, nella sua seduta del 21 agosto 1946, esprimeva parere favorevole per la ricostituzione dei comuni autonomi di Lauregno e Proves: nello stesso senso si era già espressa la Giunta comunale di Rumo con deliberazione dd. 19.6.1946 n. 23; l'ufficio di ragioneria della Prefettura di Trento, infine, ammetteva a sua volta la possibilità, per i predetti nuovi enti, di reggersi in forma autonoma, dal punto di vista finanziario.

La Commissione legislativa, in sede di esame dell'intera pratica riguardante la ricostituzione dei comuni autonomi di Lauregno e Proves, non ha avuto nulla da eccepire circa la separazione di dette frazioni dal comune di Rumo, ma ha proposto venga esperito un referendum per accertare se le frazioni stesse intendano essere ricostituite in comuni autonomi distinti oppure unite in un unico comune.

Questa Giunta regionale, nel rilevare che i frazionisti di Lauregno e Proves non hanno mai manifestato ufficialmente la volontà di unirsi fra loro in un unico comune e posseggono d'altra parte mezzi sufficienti per autoamministrarsi ciascuno in forma autonoma, ritiene superfluo il ricorso al referendum e propone al Consiglio regionale l'approvazione dell'allegato disegno di legge, con il quale vengono ricostituiti i comuni di Lauregno e Proves con la circoscrizione territoriale che gli stessi avevano prima dell'emanazione del R. D. 14.7.1928 n. 1855.

Disegno di legge

Il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige

d e c r e t a

Articolo 1 - I comuni di Lauregno e Proves, aggregati a quello di Rumo (Trento) con R. D. 17.7.1928 n. 1855, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti alla entrata in vigore del decreto medesimo.

Articolo 2 - Il Presidente della Giunta regionale, sentite le Giunte provinciali di Trento e di Bolzano, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni interessati.

Articolo 3 - Gli organici dei ricostituendi comuni di Lauregno e Proves ed il nuovo organico del comune di Rumo saranno stabiliti dal Presidente della Giunta regionale, sentite le Giunte Provinciali di Trento e di Bolzano.

Articolo 4 - Il presente decreto, a norma dell'articolo 7, comma II° dello Statuto regio-

nale, entrerà in vigore decorsi i due mesi dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ERCKERT (S.V.P.): *In base allo Statuto Trentino-Alto Adige, è previsto che i comuni di Proves e Lauregno, frazioni di Rumo, siano aggregati alla provincia di Bolzano.* Lo Statuto parla di comuni sebbene non siano comuni. Siccome queste due frazioni devono passare alla provincia di Bolzano, occorre separarle dal comune di Rumo. Diversi comitati si sono rivolti a me; siamo stati anche sul posti, tanto Negri quanto io e l'ispettore provinciale, per sentire i rappresentanti delle popolazioni, ed abbiamo sentito che tutte due le attuali frazioni desiderano di essere ricostituite come comuni separati. Quindi credo che in questo caso non sarà necessario chiedere un referendum, come previsto dalla relazione, perché è notoria la volontà delle popolazioni di avere il proprio comune. Quindi propongo di approvare il decreto legge per la costituzione di questi due comuni

DEFANT (A.S.A.R.): Questi due comuni sono un esempio classico delle circostanze favorevoli per la ricostituzione dei comuni senza referendum. La situazione fiscale, la situazione finanziaria, quella patrimoniale e la situazione complessiva topografica, tutti gli elementi concorrono a far sì che questi due comuni decidano di aveve un'esistenza autonoma. Quindi accetto in pieno la proposta del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, e propongo che non venga fatto il referendum.

PRESIDENTE: Disegno di legge per la ricostituzione dei comuni di Lauregno e Proves.

È aperta la discussione sull'articolo 1. Chi è d'accordo per l'approvazione dell'articolo 1 è pregato di alzare la mano. Unanimità.

È aperta la discussione sull'articolo 2.

ERCKERT (S.V.P.): Volevo spiegare che tutti due i comuni hanno già un'amministrazione separata, di modo che l'amministrazione è già data. Ci sono forse delle cose riguardanti l'inventario, ma non sono di difficile soluzione.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Si tratta del patrimonio che hanno in comune con Rumo, per la questione della casa del medico ed altri patrimoni sui quali c'è da fare un accordo.

BALISTA (D.C.): Volevo chiedere un chiarimento: nasceranno poi dei conflitti di competenza con la provincia di Bolzano per la questione del consorzio medico o veterinario ?

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Non credo, perché a quanto mi consta, i rapporti patrimoniali sono definiti. Difficoltà di una separazione di questo patrimonio non ci sono apparse.

BALISTA (D.C.): Non era questo che volevo sapere; ma i consorzi sono sottoposti alla tutela della Provincia. Molto probabilmente le delibere dovranno essere approvate tanto da Trento che da Bolzano.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): È questione di determinare la competenza dei consorzi fra le due province; ed è competenza della Regione, anziché della Giunta provinciale.

PRESIDENTE: È posto ai voti l'articolo 2. Chi è d'accordo per l'approvazione dell'articolo 2 è pregato di alzare la mano. Unanimità.

È aperta la discussione sull'articolo 3.

SCOTONI (P.C.I.): Vorrei che mi fosse precisata la portata di questo articolo, ai fini di stabilire il personale che attualmente è in funzione presso il comune, come deve essere suddiviso, e ai fini di stabilire quelli che sono gli organici dei due comuni. La formulazione lascierebbe supporre che anche per il futuro sarà competente il Presidente della Giunta regionale, il che non mi sembra.

ERCKERT (S.V.P.): Credo che questo può passare senz'altro, perché dei tre comuni, due vanno a Bolzano. Siccome i due comuni non esistono ancora, e quindi non possiamo dare il loro organico, bisogna che sia predisposto un organico, e questo può farlo la Regione.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Potete se volete mettere « primi organici », tanto per chiarire, ma la cosa è già pacifica. L'Assessore m'informa che questa formula è proprio la formula corrispondentemente per le delibere per la costituzione di nuovi comuni in sede nazionale. Proprio per quella ragione che diceva Erckert, la prima impostazione la dà l'organo che costituisce il comune; poi il comune, quando ha i propri organi a seconda delle sue esigenze, è libero, nell'ambito delle facoltà che la legge gli attribuisce, di modificarlo. Potete mettere il primo organico.

SCOTONI (P.C.I.): Non mi convince. Non credo che noi si possa in via provvisoria dare quella facoltà ad un organo che non l'ha. Credo che sarebbe come se, quando si è costituita la Regione, il nostro Statuto avesse detto che il primo organico della regione doveva essere fatto dal Commissario del Governo. Qui lasciamo che la risolvano anche i comuni. D'altra parte questi comuni avranno anche qualcuno che li dirige. Se verranno fatte le elezioni avrà anche il sindaco, o verrà messo un commissario. Mentre invece ritengo utile che sia messo un articolo, nel quale sia detto che il personale che prima era nell'organico del comune che si distacca, può anche essere attribuito alle frazioni.

PARIS (P.S.L.I.): Sono d'accordo con Erckert, anche perché in questi comuni lontani dai centri, non è facile per chi viene licenziato dal comune, trovare un'occupazione. Ma non solo per questo vedrei anche la necessità di stabilire per legge che i comuni che vengono ricostituiti si prendano personale del comune primario, con tutti gli oneri che questo passaggio comporta, perché hanno fatto parte fino a quel momento del comune. È giusto che anche gli oneri derivanti dal personale vengano suddivisi fra i vari comuni. Quindi sono per la soluzione del dottor Erckert.

ERCKERT (S.V.P.): Anche qui posso assicurare che non ci sono difficoltà, perché il comune di Rumo ha un segretario in consorzio con altri comuni, ed ha un solo impiegato.

DEFANT (A.S.A.R.): Mi sembra che l'articolo 2 sia abbastanza chiaro in materia: tuttti gli oneri inerenti all'amministrazione del comune, rispettivamente delle frazioni che si staccano, dovrebbero essere suddivisi fra loro.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): È una cosa un po' complicata. Natu-

ralmente nella legge comunale è previsto un organico ed un segretario, e ci sono determinate competenze. Anche questa legge dice che i segretari fanno parte del ruolo nazionale. È una competenza che dovrà venire regolata indubbiamente nella Regione, in quel momento che verrà ordinato l'ordinamento dei comuni ed anche degli uffici comunali. Viste queste incertezze su quelle che saranno le disposizioni, si è adottato nella legge quello schema che era adottato dal Ministero. Si è detto che il Presidente della Giunta regionale ha l'autorità di regolare questo servizio, perché una regolamentazione deve succedere. Ad ogni modo ci sono degli obblighi di tutti tre i comuni nei confronti del personale attualmente in servizio, e bisogna fare una sistemazione in qualsiasi modo. Credo che sarà una cosa facile trovare una soluzione; solo che è demandata al Presidente della Giunta regionale di regolare questa situazione. Questa è la sostanza.

PARIS (P.S.L.I.): Teniamo per valido l'articolo 2, che lascia facoltà al Presidente della Giunta regionale.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): L'articolo 2 non comprende l'articolo 3, perché tende a regolare i rapporti patrimoniali e finanziari, mentre qui c'è il rapporto del pubblico impiego che va pure disciplinato. Ci sono dei titolari di diritti che devono pur sapere quale sarà la loro sorte, e ci deve essere un organico. Siccome queste situazioni tecnicamente e giuridicamente non si possono far rientrare nell'articolo 2, allora è stato fatto il 3.

PRESIDENTE: È posto ai voti l'articolo 3. Chi è d'accordo per l'approvazione dell'articolo 3 è pregato di alzare la mano. 30 favorevoli. Chi non è d'accordo è pregato di alzare la mano. 3 contrari; 1 astenuto.

Articolo 4. Chi è d'accordo per l'approvazione dell'articolo 4 è pregato di alzare la mano. Unanimità.

ERCKERT (S.V.P.): Nello Statuto speciale si parla della frazione di Sinaplana. Siccome questa non è frazione, ma è parte del comune di Lauregno, nel primo progetto che mi è stato consegnato era compresa questa clausola. Non so se è necessario far menzione di questa zona, perché altrimenti si crede che questa frazione sia ancora viva; prima era comune di Lauregno, compresa la frazione di Sineplana; non so se sia utile indicare questo.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Il comune di Lauregno è costituito con la circoscrizione che aveva prima dell'unione. Nella circoscrizione di allora era compresa anche Sineplana.

PRESIDENTE: È messo in votazione il complesso di disegno di legge per la ricostituzione dei comuni di Lauregno e Proves. Chi è d'accordo per l'approvazione è pregato di alzare la mano. 31 favorevoli; nessuno contrario; 2 astenuti. La legge per la ricostituzione dei comuni di Lauregno e Proves è approvata con 31 voti favorevoli e 2 astenuti.

C'è un'interpellanze del consigliere Cristoforetti con l'oggetto: *Conferenza oraria di Padova.*

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Come il signor Presidente della Giunta saprà, nel mese di dicembre avrà luogo la conferenza oraria di Padova, nella quale si stabiliranno i primi schemi degli orari ferroviari che entrano in vigore con la prossima primavera. Se si ricorda in una precedente riunione, avevo chiesto for-

malmente alla Giunta che facesse in modo di ottenere l'invito alla Regione di inviare una persona di fiducia del Consiglio, per partecipare a questa conferenza, ad esporre i desideri della Regione in merito all'attuazione dei nuovi orari, e soprattutto in merito alla possibile sistemazione più favorevole degli orari per la Val Pusteria, nella quale i treni sono insufficienti ed hanno orari adatti per i turisti, ma non per la popolazione, ed anche per presentare eventuali desideri delle province di Trento e di Bolzano. Ritengo che un invito non sia pervenuto alla Giunta regionale o alla Regione, in inviare il suo rappresentante. Mi pare che l'Assessore ai trasporti abbia dato incarico o abbia intenzione di incaricare i rappresentanti della Camera di commercio, a rappresentare contemporaneamente anche la Regione. Se così è, trattandosi del ritardo o dell'imminenza nella quale ci troviamo, pregherei il Presidente di voler vedere l'opportunità che questa volta possa partecipare una persona competente alla stesura di questi orari.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Io accolgo senz'altro la richiesta come raccomandazione e vedremo che cosa fare.

PRESIDENTE: Interpellanza urgente del consigliere Zanghellini:

« *Considerando i sensi di vivo interessamento ed insieme di grave timore agitantisi fra le popolazioni di Rovereto, Sacco, Marano e Brancolino, in seguito alle inattese rivelazioni sulla prossima costruzione di un'importante centrale idroelettrica a monte della confluenza del torrente Leno con il fiume Adige, pregherei l'illustrissimo signor Presidente della Giunta regionale di volermi dare tutte le delucidazioni possibili intorno a detto nuovo problema* ».

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Nelle ultime sedute del Consiglio superiore dei lavori pubblici, alle quali siamo sempre invitati ad intervenire, è risultato che a proposito dello sfruttamento dell'Adige in quel tratto, ci sono due società le quali intendono attuare dei nuovi impianti di rilevante portata. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici non ha preso che provvedimenti di commissione ed istruttoria delle due domande. Speriamo che l'istruttoria si sviluppi rapidamente. La notizia ci ha fatto piacere perché tutto assicura comunque che sarà eseguito un nuovo impianto, la qual cosa ha per noi un'importanza enorme per la mano d'opera disoccupata e per l'incremento della produzione idroelettrica. Per ora le cose sono al Consiglio superiore dei lavori pubblici per la commissione e l'istruttoria.

PRESIDENTE: Seconda interpellanza Zanghellini:

« *Dato l'analogo argomento, chiedo inoltre quali e quante possibilità militano ancora a favore di un integrale sfruttamento idroelettrico del torrente Leno, riferendomi con ciò al non ancora defunto progetto « Marzotto » o ad altro progetto eventualmente succeduto*».

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): A questo punto di vista non posso essere altrettanto preciso, perché pare che alcune incidenze di un progetto di sfruttamento sull'altro ci siano. Ho però pregato e incaricato il consigliere Unterrichter di fare uno studio della cosa, e di riferirmi con esattezza nei prossimi giorni.

ZANGHELLINI (P.P.T.T.): Va bene, ringrazio.

CAPRONI (P.P.T.T.): Una raccomandazione. Vedo nel « Corriere Tridentino » dell'altro giorno, che ci sono mutilati ed invalidi di guerra, dei quali 250 circa nella provincia di Trento, completamente disoccupati. Ho rimarcato questa cosa perché viene fatta esplicita richiesta al Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige, di esaminare un po' la loro situazione. Il Consiglio non è competente, ma vorrei pregare l'Assessore agli affari sociali ed il signor Presidente della Giunta, di rammentare la situazione economica precaria di questi mutilati ed invalidi, e la loro urgenza e necessità, tenuto conto della stagione, di trovare un qualsiasi lavoro. Se poi fra questi vi fosse qualcuno che ha capacità e titolo, vorrei che fosse tenuto presente anche per qualche eventuale impiego. Perché è giusto e doveroso ed umano che i mutilati ed invalidi che non riacquistano la capacità, la completa funzionalità di lavoro in altra maniera, se hanno i requisiti necessari dal punto di vista culturale, siano immessi in un impiego.

BETTINI-SCHETTINI (P.C.I.): Non so se ho mal capito: si tratta di 350 mutilati di guerra disoccupati ?

CAPRONI (P.P.T.T.): Mi si dice.

BETTINI-SCHETTINI (P.C.I.): Mi sento colpevole di fronte ad una situazione che dovrei essere il primo a conoscere. Mi si permetta di prendere notizie, che non si tratti di coloro che non hanno ancora la pensione. Me ne occuperò.

PRESIDENTE: La seduta è tolta. Prossima seduta martedì alle ore 9.30.

Ore 18.35.